

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 37

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 settembre 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 19. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 22 luglio 1996 (del giudice istruttore presso il tribunale di Milano).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Responsabilità contabile e amministrativa - Azione di responsabilità amministrativa nei confronti del dott. Giorgio Della Lucia. g.i. presso il tribunale di Milano, per la liquidazione di compensi per perizie contabili (nella specie: con riconoscimento del raddoppio del compenso e con mancata riduzione di esso per tardivo deposito) - Asserita insindacabilità da parte della Corte dei conti, del potere giurisdizionale per la liquidazione dei compensi a periti e consulenti giudiziari - Conseguente non sottoponibilità dei magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti, a giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale - Lamentata lesione dei principi costituzionali concernenti lo *status* di indipendenza e insindacabilità del giudice nell'esercizio delle sue funzioni, di eguaglianza e di ragionevolezza.

(Atto di citazione del 12 dicembre 1995 del proc. reg. presso la Corte dei conti, sezione Lombardia).

(Cost., artt. 3, 101 e 113)

Pag. 21

- N. 20. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 luglio 1996 (del presidente della giunta della regione Veneto).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Responsabilità contabile e amministrativa - Azione di responsabilità amministrativa nei confronti di Umberto Carraro, Aldo Bottin, Fabrizio Comencini e Vittorio Tassinari all'epoca di fatti componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Veneto per l'acquisto di alcune autovetture per rinnovo del parco macchine del consiglio medesimo - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia della regione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 285/1990 e all'ordinanza n. 196/1996.

(Atto di citazione dell'8 maggio 1996 del proc. reg. presso la sez. giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto).

(Cost., artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 123)

» 27

- N. 21. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° agosto 1996 (del presidente della Camera dei deputati).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Immunità parlamentare - Dichiarazione del g.i.p. del tribunale di Roma in data 23 maggio 1996 di non applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli atti di procedimento a carico degli *ex* deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 del cod. pen. per essersi attribuiti falsamente la qualifica e l'indennità di altri parlamentari assenti alla seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 e successivamente, per la partecipazione alle operazioni di voto attestando falsamente la presenza e l'espressione di voto da parte di due deputati non presenti in aula - Asserita invasione della sfera di autonomia della Camera - Insindacabilità da parte dell'a.g. dell'attività legislativa anche in relazione alla valutazione del comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni nonché delle attività disciplinate dai regolamenti parlamentari.

(Provvedimento del 23 maggio 1996, del tribunale, sezione g.i.p., ufficio 15 di Roma).

(Cost., artt. 64 e 68, primo comma)

Pag. 34

- N. 821. Ordinanza del pretore di Lecce del 1° marzo 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Impiegati di enti locali - Indennità premio di fine servizio erogata dall'Inadel ai superstiti - Ordine di precedenza degli aventi diritto - Posposizione dell'erede testamentario ai collaterali del lavoratore deceduto senza alcuna condizione o limitazione - Ingiustificato deteriore trattamento dell'erede testamentario rispetto ai collaterali non viventi a carico del lavoratore deceduto - Deroga ai principi generali in materia di successione testamentaria con incidenza sul diritto di proprietà.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio erogata dall'Inadel ai superstiti - Soggetti aventi diritto - Previsione, tra gli altri, dei collaterali del lavoratore deceduto - Mancata previsione del diritto di rappresentazione dei discendenti del collaterale premorto - Disparità di trattamento di soggetti in identica posizione giuridica in base alle norme civilistiche in materia di rappresentazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 115/1979, 110/1981, 821/1988, 471/1989 e 319/1991.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma; c.c., artt. 457, 467 e 468).

(Cost., artt. 3 e 42, quarto comma)

» 39

n. 822. Ordinanza del pretore di Sondrio del 24 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 44

n. 823. Ordinanza del pretore di Sondrio del 24 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 47

n. 824. Ordinanza del pretore di Sondio del 24 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag 48

n. 825. Ordinanza del pretore di Sondrio del 24 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 49

n. 826. Ordinanza del pretore di Sondrio del 24 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 50

n. 827. Ordinanza del pretore di Sondrio del 24 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 51

n. 828. Ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 6 giugno 1996:

Reato in genere - Oltraggio a corpo amministrativo - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Lesione del principio di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1996.

(C.P., art. 342).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma)

Pag. 52

n. 829. Ordinanza della corte d'appello di Reggio Calabria del 28 marzo 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni, ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 97) »

53

n. 830. Ordinanza del pretore di Ancona del 23 maggio 1996.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudizio direttissimo - Giudice che, prima della fase dibattimentale, abbia convalidato l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti dello stesso una misura cautelare personale - Incompatibilità ad esercitare, nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del principio del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma, e 566, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 55

n. 831. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Bari emessa il 19 gennaio 1996.

Cooperazione e cooperative - Cooperative delle compagnie portuali regolamentate dal codice della navigazione - Mancata previsione della possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative e della conseguente esenzione da IRPEG e ILOR come stabilito per le società cooperative - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela del lavoro e della cooperazione.

(D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 13; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 11).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 45) »

59

N. 832. Ordinanza del pretore di Trento del 15 maggio 1996.

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sospensione obbligatoria del procedimento penale fino all'esaurimento dei procedimenti di sanatoria nonché dei ricorsi giurisdizionali avverso il diniego di concessione in sanatoria - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale per la sospensione della stessa per un arco di tempo non limitato e di durata imprevedibile.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, modificato dal d.-l. 25 marzo 1996, n. 154, art. 8, ottavo comma).

(Cost., art. 112) Pag. 62

N. 833. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77) » 64

n. 834. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 68

n. 835. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 69

N. 836. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 70

N. 837. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 71

n. 838. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 72

n. 839. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 73

N. 840. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 74

N. 841. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 75

n. 842. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 76

n. 843. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

» 77

N. 844. Ordinanza del pretore di Sondrio del 29 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77)

Pag. 78

N. 845. Ordinanza della Corte di cassazione dell'11 marzo 1996.

Elezioni - Regione Trentino-Alto Adige - Previsione della non immediata rieleggibilità alle cariche di sindaco e di assessore per chi abbia espletato il relativo mandato per tre volte consecutive - Previsione, con norma interpretativa, della non immediata rieleggibilità alla carica di assessore con riferimento ai soli mandati già svolti a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge interpretata, anziché anche ai mandati precedenti secondo l'interpretazione giudiziale preesistente - Sanatoria della posizione dei candidati ineleggibili secondo la normativa antecedente - Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 51)

» 79

N. 846. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 9 novembre 1995 e 7 febbraio 1996.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Tecnici laureati svolgenti mansioni superiori di ricercatore confermato pur in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni superiori di fatto esercitate - Violazione del principio affermato della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 101/1995) anche per il pubblico impiego, della spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 81

- n. 847. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 9 novembre 1995 e 7 febbraio 1996.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Tecnici laureati svolgenti mansioni superiori di ricercatore confermato pur in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni superiori di fatto esercitate - Violazione del principio affermato della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 101/1995) anche per il pubblico impiego, della spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 84

- n. 848. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Genova del 22 febbraio 1996.

Tributi in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Denuncia congiunta dei coniugi - Imputazione parziale del reddito del marito alla moglie priva di redditi propri - Lamentata omessa previsione - Inadeguatezza della nuova normativa (peraltro non avente efficacia retroattiva) relativa agli incrementi degli importi delle detrazioni per il coniuge a carico e dell'assegno al nucleo familiare - Incidenza sulla tutela della famiglia, sul diritto alla pari dignità del coniuge e sul diritto di difesa - Lesione del principio di capacità contributiva - Riproposizione della stessa questione già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 358/1995, trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore, a causa dell'inosservanza, secondo il giudice rimettente, del monito contenuto nella sentenza stessa alla luce dell'inadeguatezza della riforma legislativa in materia.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 3; legge 28 dicembre 1995, n. 550, art. 3).

(Cost., artt. 3, 24, 29, 31 e 53)

» 85

- n. 849. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioramento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 87

- N. 850. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 89

- N. 851. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 90

- N. 852. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 90

- n. 853. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 91

- n. 854. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 91

- n. 855. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 91

N. 856. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, del 29 febbraio 1996.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

Pag. 92

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 19

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato il 22 luglio 1996
(del giudice istruttore presso il tribunale di Milano)

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Responsabilità contabile e amministrativa - Azione di responsabilità amministrativa nei confronti del dott. Giorgio Della Lucia, g.i. presso il tribunale di Milano, per la liquidazione di compensi per perizie contabili (nella specie: con riconoscimento del raddoppio del compenso e con mancata riduzione di esso per tardivo deposito) - Asserita insindacabilità, da parte della Corte dei conti, del potere giurisdizionale per la liquidazione dei compensi a periti e consulenti giudiziari - Conseguente non sottoponibilità dei magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti, a giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale - Lamentata lesione dei principi costituzionali concernenti lo *status* di indipendenza e insindacabilità del giudice nell'esercizio delle sue funzioni, di eguaglianza e di ragionevolezza.

(Atto di citazione del 12 dicembre 1995 del proc. reg. presso la Corte dei conti, sezione Lombardia).

(Cost., artt. 3, 101 e 113).

Ricorso per conflitto di attribuzioni (*ex art. 134 Cost., art. 37 legge 11 marzo 1953, art. 26 d.c.c. 16 marzo 1956*), del dott. Giorgio Della Lucia, nella sua qualità — in relazione alle attribuzioni di cui al presente ricorso — di giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, rappresentato e difeso in forza di procura in calce al presente atto dall'avv. prof. Giorgio De Nova e dall'avv. Gualtiero Rueca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, largo della Gancia n. 1, solleva conflitto contro la Corte dei conti, procura regionale della Lombardia, in persona del procuratore regionale *pro-tempore*, in relazione all'atto di citazione notificato in data 12 dicembre 1995 con il quale il procuratore regionale della Corte dei conti cita il dott. Giorgio della Lucia a comparire avanti la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia, per essere condannato al pagamento in favore dell'erario della somma di L. 1.106.590.772 (un miliardocentoseimilionicinquecentonovantamilasettecento-settantadue lire) a titolo di responsabilità «amministrativa» in relazione a provvedimenti assunti nell'esercizio delle proprie funzioni «giurisdizionali».

FATTO E DIRITTO

1. — *Premessa.*

Il dottor Della Lucia ha svolto nel corso degli anni 1986-1991 le funzioni di giudice istruttore presso il tribunale di Milano occupandosi, fra l'altro, di un complesso rilevante di procedimenti aventi ad oggetto le vicende finanziarie della Cassa di risparmio di Asti ed i rapporti tra questa, varie società ed il noto finanziere Alberto Rapisarda. In relazione al numero rilevante di rapporti e contratti, intercorsi per numerosi anni tra vari soggetti, persone fisiche e società, ed alla mole documentale da acquisire e vagliare nel corso di detta istruttoria il g.i., su specifica richiesta della procura della Repubblica, ha disposto lo svolgimento di numerose perizie contabili, avvalendosi in particolare del dott. Paolo Brecciaroli, noto professionista da molto tempo consulente e perito degli uffici giudiziari milanesi.

Al termine dell'attività resa dal perito, nell'ambito della quale allo stesso ed ai suoi collaboratori era stato richiesto anche di procedere alla classificazione e microfilmatura dei documenti esaminati, che occupavano vari locali del tribunale, il g.i. dispose con propri decreti la liquidazione dei compensi, sulla base della tariffa professionale vigente e riconoscendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1980 n. 319, per consentire il raddoppio degli onorari, anche in considerazione del superamento dello scaglione tariffario massimo in relazione al valore delle questioni trattate. Con il che dando applicazione ad una tesi interpretativa della norma richiamata già fatta propria da vari tribunali (circ. pres. trib. Roma prt. 4161 del 14 aprile 1984) e recentemente confermata dalla Corte di cassazione (Sez. I civ., 26 giugno 1995, n. 7214/1995). Sempre in tali decreti di liquida-

zione non si faceva applicazione della riduzione del quarto del compenso per tardivo deposito della perizia, in quanto si riteneva che la forma, che tale riduzione prevede (art. 8 legge n. 319/1980), non fosse applicabile ai compensi liquidati a percentuale (e non a tempo) ed in ogni caso in relazione alla scusabilità del ritardo.

I decreti di liquidazione in questione per la gran parte non vennero da alcuno contestati. Solo per alcuni di essi vi fu una pronuncia di riliquidazione da parte del tribunale (prov. del 772/1992 — ex art. 11 della legge n. 319/1980) — su richiesta del p.m., per una minor somma di L. 145 milioni.

L'azione per danno erariale, in relazione ai decreti di liquidazione in esame, ha preso avvio per effetto della trasmissione alla procura generale della Corte dei conti delle risultanze dell'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, eseguita nei mesi di settembre-ottobre del 1993 su ordine del Ministro, a ciò sollecitato in sede parlamentare con specifica interpellanza degli on. Rabino e Binelli.

Nell'atto di citazione che si contesta l'azione del procuratore regionale della Corte dei conti viene sindacata la valutazione del giudice in ordine all'applicazione nella fattispecie concreta della norma di legge che regola la quantificazione degli onorari del perito nonché la motivazione del provvedimento giurisdizionale, che si assume insufficiente ed errata.

Tale contestazione travalica le funzioni ed i poteri della Corte dei conti quali stabiliti dalla Costituzione (artt. 100 e 103) interferendo gravemente in quelli riconosciuti e tutelati in capo alla magistratura ordinaria e ledendo lo *status* di indipendenza ed insindacabilità del giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 101, 102, 104 e 108 Cost.).

2. — Ammissibilità del conflitto.

2.1. — Profilo soggettivo.

Il ricorso è proposto da un soggetto appartenente all'Ordine giudiziario — nel caso di specie un giudice istruttore del tribunale penale — il quale lamenta un'indebita interferenza in relazione a provvedimenti dallo stesso assunti nell'esercizio della propria funzione.

In relazione al disposto dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, si fa presente che il giudice che provvede, con decreto, alla determinazione e liquidazione dei compensi spettanti al perito dallo stesso nominato è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene: ciò in quanto egli assume provvedimenti con il carattere della definitività, carattere che non viene meno in ragione dell'astratta possibilità di ulteriori fasi di giudizio, che peraltro nella specifica situazione, con riferimento alle somme che sono state erogate, e per le quali si procede in sede di preteso danno erariale, non sono state attivate e non risultano più allo stato attivabili.

Si consideri inoltre che per insegnamento consolidato il potere giudiziario spetta a ciascun organo giurisdizionale, trattandosi di «potere diffuso», cosicché una menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali di ciascuno di essi diviene menomazione del potere come tale.

2.2. — Profilo oggettivo.

Il conflitto di attribuzioni che in questa sede viene sollevato si rivolge nei confronti della pretesa della Corte dei conti di estendere la propria speciale giurisdizione «nelle materie di contabilità pubblica», ex art. 103 della Costituzione, a questioni che attengono al corretto esercizio, da parte degli appartenenti alla giurisdizione ordinaria, dei poteri propri e riservati.

Si rileva a tale proposito che in ordine alla natura giurisdizionale — e non già meramente amministrativa o contabile — dei decreti di liquidazione dei compensi dei periti e consulenti del giudice si è già in passato espressa questa stessa Corte, con la sentenza n. 88 del 1970, nella quale si è anche rilevata, nel contempo, la qualifica del perito come ausiliario del giudice.

L'invasione nel campo riservato — esclusivamente — al giudice ordinario, viene a concretarsi nel momento in cui il giudice contabile, sia pure al fine di accertare una pretesa responsabilità per danno all'erario, viene a sindacare il corretto esercizio della giurisdizione, per di più in relazione alla sua fase maggiormente pregnante, quella dell'interpretazione della norma giuridica e della valutazione dei presupposti dei fatti e delle condotte portate al suo esame.

Si osservi che la questione che viene posta non può essere ricondotta, esclusivamente, ad una mera questione di giurisdizione, perché qui non si tratta di stabilire quale sia il giudice competente a giudicare su una determinata controversia — nel caso specifico a determinare quale fosse il giusto compenso per determinate operazioni peritali svolte nell'interesse della giustizia — ma bensì di salvaguardare l'esercizio della funzione giurisdizionale, inequivocabilmente spettante al giudice ordinario nel caso di specie, da un sindacato diverso — ed ulteriore rispetto a quello svolto attraverso gli ordinari rimedi impugnatori — svolto in un ambito giurisdizionale proprio dell'azione ammi-

nistrativa (artt. 100 e 103 Cost.) e finalizzato all'accertamento di un tipo di responsabilità, per danno erariale, previsto e regolato dall'ordinamento tipicamente per i soggetti appartenenti, a titolo professionale od onorario, alla pubblica amministrazione.

Il che è in palese contrasto, per le ragioni che saranno meglio illustrate in prosieguo, con i principi costituzionali in base ai quali «i giudici sono soggetti soltanto alla legge» (art. 101, primo comma, Cost.); «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.» (art. 102, primo comma, Cost.); «la magistratura costituisce un'ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere» (art. 104, primo comma, Cost.).

Ne consegue l'ammissibilità del conflitto anche sotto il profilo oggettivo, trattandosi di determinare nel caso concreto i confini rispettivi dei diversi ambiti di giurisdizione e nel contempo l'effettiva consistenza della garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice ordinario, rispetto a pretese risarcitorie azionate in sede di giurisdizione per danno erariale.

La questione sollevata inoltre si presenta in termini sostanzialmente analoghi — in relazione ai profili di ammissibilità — rispetto al conflitto a suo tempo sollevato con riguardo alla pretesa della Corte dei conti di sottoporre a giudizio di conto i tesoriери della Presidenza della Repubblica, della Camera e del Senato, conflitto dichiarato ammissibile e risolto nel senso sfavorevole al giudice contabile con la sentenza n. 129 del 1981.

3. — *Ragioni del conflitto.*

3.1. — I precedenti giurisprudenziali della Corte in materia di responsabilità dei magistrati e la legge n. 177 del 1988.

Oltre a quanto si è già esposto nei punti precedenti va detto che la circostanza che la materia della responsabilità del magistrato, per danni eventualmente arrecati nell'esercizio della giurisdizione ai cittadini o allo Stato, sia materia di normativa propria e speciale, diversa da quella della «contabilità pubblica», nell'ambito della quale si collocano le questioni di responsabilità degli altri pubblici dipendenti esercenti funzioni amministrative, e correlativamente la giurisdizione della Corte dei conti, lo si può cogliere con sicurezza — in primo luogo — dalla giurisprudenza di questa Corte.

Fin dalla sentenza n. 2 del 1968, venne infatti affermato il principio in base al quale «la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa funzione *super partes* del magistrato possono suggerire condizioni e limiti alla sua responsabilità» e quindi riconosciuta la circostanza che pur nel comune riferimento alla norma posta dall'art. 28 della Costituzione non si ponevano ostacoli ad un regime differenziato della responsabilità del magistrato rispetto a quella degli altri pubblici dipendenti.

Successivamente tale posizione venne ribadita in occasione del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo promosso nei confronti della disciplina della responsabilità dei magistrati contenuta negli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. (norme che limitavano tale responsabilità solo alle ipotesi di dolo, frode o concussione), con la sentenza n. 26 del 1987, nella quale la Corte appunto richiama l'esigenza che «in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la magistratura (artt. 101-113) a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni», si possa pervenire a scelte legislative peculiari ed appropriate alla natura di tali funzioni.

Stante l'esito positivo dell'iniziativa referendaria e la successiva emanazione della nuova disciplina della responsabilità civile dei magistrati, contenuta nella legge 13 aprile 1988 n. 117, la Corte ebbe nuovamente ad occuparsi della questione, proprio in sede di decisione di varie di questioni di costituzionalità sollevate con riferimento a tale nuova normativa, con la sentenza n. 18 del 1989. In tale pronuncia di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, appaiono le affermazioni circa l'adeguatezza e la congruenza dei vari strumenti di limitazione della responsabilità e le varie forme di tutela rispetto a possibili utilizzi strumentali dell'azione risarcitoria, contenuti nella nuova legge. Si è ribadito infatti, che tale disciplina risulta caratterizzata (positivamente) dalla «costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare la indipendenza dei magistrati, nonché l'autonomia e la pienezza della funzione giudiziaria». Si afferma quindi che: «la responsabilità dei magistrati, discendente dall'art. 28 della Costituzione (che si riferisce a tutti i dipendenti pubblici indistintamente, e quindi anche ad essi), in relazione alla peculiarità della funzione giudiziaria risulta regolata dalla legge nel rispetto di tali fondamentali esigenze di indipendenza ed imparzialità del giudice, prevedendo responsabilità diretta del medesimo per la sola ipotesi di danni derivati da fatti costituenti reato, mentre la responsabilità indiretta verso lo Stato, con la quale si è inteso correggere l'ampiezza della limitazione della responsabilità diretta, è a sua volta, limitata a talune fattispecie rigidamente definite». Ed ancora che: «La tassatività delle circoscritte ipotesi di colpa grave del giudice esclude che esse siano idonee a turbare la serenità e l'imparzialità del giudizio». La garanzia costituzionale dell'indipendenza del giudice è diretta, infatti, *in primis* a tutelare l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto; e tale attività non può dar luogo a responsabilità, risultando privo di

fondamento il dubbio che il giudice potrebbe essere indotto a scelte interpretative accomodanti ed a decisioni meno rischiose in relazione agli interessi in causa, giacché l'attività interpretativa delle norme e quella valutativa dei fatti mai potrà dar luogo a sua responsabilità».

Queste affermazioni — di cui non può sfuggire la diretta attinenza e rilevanza nel presente conflitto, originato dalla pretesa della Corte dei conti di sindacare un provvedimento giurisdizionale di altro giudice in punto di motivazione e di pretesa errata applicazione della legge — si fondano sul diretto rilievo del principio dell'insindacabilità della valutazione del giudice nella fase di applicazione della norma al caso concreto, principio che lo stesso legislatore ha posto in termini inequivocabili all'art. 2, secondo comma, della legge n. 117/88 che così recita: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quelle di valutazione del fatto e delle prove».

Va peraltro ribadito — per inciso — che la circostanza che tale principio sia contenuto nella legge ordinaria non fa venir meno la natura ed il rilievo costituzionale del sollevato conflitto, in ragione della diretta discendenza dello stesso principio dalla disciplina di rango costituzionale relativa all'indipendenza della magistratura e allo *status* del giudice come puntualmente rilevato nella sentenza da ultimo richiamata di questa Corte.

Può essere ulteriormente illuminante — ai fini che qui interessano — ricordare che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla materia anche in relazione ad una questione di diritto transitorio, con sentenza n. 468 del 1990, ed in quella occasione ebbe a ricordare che gli effetti abrogativi del *referendum* popolare furono posticipati di 120 giorni, con d.P.R. 9 dicembre 1987 n. 497, al fine di consentire l'approvazione della nuova disciplina e nel contempo di «evitare che la responsabilità del giudice fosse abbandonata alle previsioni generali dell'art. 2043 c.c. (responsabilità per fatto illecito) o dell'art. 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera) o assimilata a quella dei funzionari e dipendenti dello Stato a norma dell'art. 23 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3...».

Con il che dando ulteriore conferma che massima era la preoccupazione — condivisa dalla Corte — dell'esigenza di non assimilare, neppure transitoriamente, il magistrato agli altri pubblici dipendenti quanto al regime della responsabilità per danni.

3.2. — Applicabilità della disciplina della legge n. 117 del 1988 anche all'ipotesi di danno arrecato dal magistrato allo Stato nell'esercizio della giurisdizione.

I termini assolutamente generali con i quali sono formulate le disposizioni della legge n. 117 del 1988 in relazione al soggetto danneggiato dall'azione del giudice consentono di affermare che anche qualora il danno prodotto si sia realizzato nei confronti dello Stato, si debba applicare la medesima disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge per le ipotesi in cui il danneggiato sia il cittadino od altro soggetto dell'ordinamento.

A tale conclusione si perviene con sicurezza dall'esame dei lavori parlamentari (in particolare Atti Senato Res. sommario — seduta 18 febbraio 1988 — interventi sen. Gallo e sen. Acone) richiamati puntualmente dalla migliore dottrina (Cirillo e Sorrentino, *La Responsabilità del giudice*, Napoli, Jovene, 1988, pagg. 132 e segg.) la quale perviene a giustificare questo diverso regime della responsabilità del giudice nei confronti dello Stato, rispetto alla responsabilità amministrativa di cui è giudice la Corte dei conti, sulla base di una puntuale ricostruzione della diversa natura dei due tipi di responsabilità, conseguenti alla diversa natura (e regime costituzionale) del rapporto intercorrente, nelle due ipotesi, tra la persona del soggetto responsabile e lo Stato.

Si afferma infatti, correttamente, che mentre la responsabilità amministrativa del pubblico funzionario è generalmente ricondotta alla responsabilità contrattuale, in quanto inerente al rapporto di servizio e, più precisamente, alla «violazione di obblighi di servizio» (ex art. 18 d.P.R. n. 3 del 1957) la responsabilità del magistrato nei confronti dello Stato assume connotati più prossimi alla responsabilità aquiliana, avendo il legislatore equiparato lo Stato a qualsiasi terzo (art. 2 legge n. 117/1988). E ciò anche in quanto non si può sostenere che il magistrato agisca in base ad «obblighi di servizio» propriamente detti o per «ordine del superiore» (ex art. 18 d.P.R. n. 3/57) ma si trovi al contrario del tutto slegato da vincoli di tipo gerarchico essendo al contrario «soggetto solo alla legge», in base al noto disposto costituzionale.

Il che appunto comporta che il rapporto di servizio che lega il magistrato allo Stato si debba in qualche modo «arrestare» sulla soglia rappresentata dall'esercizio «sovran» ed «esclusivo» della funzione giurisdizionale da parte del singolo magistrato, rispetto al quale lo Stato in quanto «amministrazione» o «apparato» non può porre alcun vincolo o direttiva.

È pacifico infatti che la «sovranità» riconosciuta alla funzione giurisdizionale (E. Spagna Musso, giudice - nozione e profili costituzionali, voce Enc. Dir., vol. XVIII, pagg. 931 e segg.) pone in diretta relazione il giudice con lo «Stato-ordinamento», escludendo qualsiasi mediazione burocratica o di apparato e rendendo l'appartenenza del giudice alla struttura amministrativa un mero fattore organizzatorio, del tutto ininfluenza ed «esterno» rispetto allo *status* del soggetto ed all'autonomia ed esclusività delle funzioni esercitate.

Dal che l'impossibilità stessa — su di un piano che si potrebbe definire ontologico — di far sorgere una responsabilità di natura «amministrativa» in ragione della pretesa violazione di obblighi di «servizio» che non possono in alcun modo avere a che fare con la «giurisdizione» propriamente intesa.

A ulteriore conferma dell'estraneità del regime della responsabilità civile dei magistrati rispetto alla responsabilità amministrativa per danno erariale va inoltre osservato che la legge n. 117/1988 non ha attribuito alla Corte dei conti, bensì alla giurisdizione ordinaria, la competenza a giudicare sull'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nei limiti di cui agli artt. 7 e 8 della citata legge. E ciò pur essendo stata auspicata una diversa soluzione proprio da parte dello stesso giudice contabile (Corte dei conti a sezioni riunite, parere 12 gennaio 1987 sul disegno di legge n. 2128/S/IX del 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati, in Foro Ita., 1987, I, 652), desideroso di affermare anche in quella occasione il preteso carattere «generale» della propria giurisdizione in materia di danni allo Stato.

Il fatto che il legislatore, pur perfettamente consapevole del problema, abbia optato per la non attribuzione dell'azione di rivalsa alla competenza del giudice contabile, conferma ulteriormente la peculiarità del regime della responsabilità per i danni arrecati nell'esercizio della funzione giurisdizionale e la non assimilabilità di tale regime alle «materie di contabilità pubblica» e di giurisdizione della Corte dei conti.

3.2. — Specialità e non generalità della giurisdizione della Corte dei conti. Assenza di una norma che attribuisca al giudice contabile la competenza a conoscere dei danni arrecati dai magistrati allo Stato nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il presente conflitto avverso la pretesa di sindacare in sede contabile la corretta applicazione, da parte di un magistrato, della disciplina relativa ai compensi per i periti e consulenti, appare giustificato anche in considerazione della circostanza della totale assenza nell'ordinamento vigente di una norma di legge che tale sindacato preveda e regoli in modo espresso.

Norma in assenza della quale la giurisdizione contabile deve essere esclusa, stante il carattere non generale di tale giurisdizione, la quale incontra il limite funzionale della *interpositio* del legislatore, come affermato da questa Corte in più occasioni (in particolare nella sentenza n. 641 del 1987 in tema di danno ambientale).

A tale proposito occorre rilevare, in primo luogo, che la legge 8 luglio 1980 n. 319, recante la disciplina dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, mentre prevede, all'art. 11, uno specifico procedimento giurisdizionale per il riesame del decreto di liquidazione, attribuendone la competenza al Tribunale o alla Corte d'appello, nulla dispone in ordine ad un ulteriore o diverso controllo in sede di giurisdizione contabile.

Anche la disciplina delle c.d. «spese di giustizia», contenuta al Capo IX del r.d. 23 maggio 1924 n. 827 riferisce la norma sulla responsabilità (art. 455) ai «funzionari giudiziari» con riferimento a possibili «errori o irregolarità delle loro disposizioni», con evidente esclusiva applicabilità ai soggetti che concretamente erogano le somme e quindi svolgono compiti di natura meramente amministrativa e contabile.

Il che rende quindi del tutto giustificata la previsione di una «verificazione e revisione» da parte della Corte dei conti sui prospetti mensili dei pagamenti tenuti dalle Intendenze di finanza (art. 463), senza che da ciò possa in alcun modo farsi risalire il sindacato dalla fase meramente contabile, di «gestione» dei pagamenti e delle relative scritture documentali, alla fase di determinazione dei compensi svolta in sede giurisdizionale da parte del competente magistrato (Corte cost. sent. n. 88/1970).

Del resto è pacifica in dottrina ed in giurisprudenza l'affermazione della diversa natura ed estensione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, previste dal secondo comma, dell'art. 100 Cost., rispetto alle funzioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica, di cui all'art. 103 Cost., secondo comma (Corte cost., sentenza n. 110 del 1970) diversità dalla quale si deve evincere l'impossibilità di affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa in tutte quelle ipotesi in cui si attui una forma di controllo di tipo contabile. Nel caso di specie poi è comunque evidente sia la diversità di atti e documenti presi in esame (non già i provvedimenti di liquidazione ma esclusivamente le successive annotazioni e registrazioni) sia di destinatari dell'azione di verifica (i funzionari di cancelleria ed i soggetti erogatori).

Oltre a non essere prevista da norme espresse, riferite o riferibili all'esercizio di funzioni di natura giurisdizionale, la competenza della Corte dei conti a conoscere della responsabilità dei magistrati nei confronti dello Stato va esclusa in relazione alla circostanza che mai a tale tipo di responsabilità si fa riferimento nelle norme che fondano e regolano la responsabilità per danno erariale.

L'art. 18 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 stabilisce infatti che «l'impiegato che per azione o omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo», con evidente riferimento soggettivo al dipendente pubblico inserito nell'organizzazione statale propriamente intesa e, dal punto di vista oggettivo, alle funzioni proprie dell'amministrazione.

Né diverse conclusioni possono trarsi dal riferimento, contenuto all'art. 52 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, recante il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, ai «funzionari, impiegati ed agenti ... compresi quelli dell'ordine giudiziario..... sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei casi e nei modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali», dal momento che, da un lato, anche in questo caso deve ritenersi che l'espressione vada riferita esclusivamente agli addetti alle funzioni amministrative svolte nell'ambito dell'ordine giudiziario e che, dall'altro, mancano comunque le successive norme che in concreto tale ipotizzata giurisdizione abbia istituito e disciplinato.

Del resto successivamente, per gli «impiegati civili» dello Stato una specifica disciplina della responsabilità amministrativa, con attribuzione della relativa giurisdizione alla Corte dei Conti, è intervenuta con il t.u. approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 10 (art. 18), disciplina certamente non estensibile, per i profili che qui interessano, al magistrato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (Corte cost., n. 468/1990).

Ulteriore e recente conferma della imprescindibilità di una disciplina specifica e peculiare della responsabilità civile del magistrato, anche per i danni eventualmente prodotti allo Stato, — e della conseguente impossibilità di fondare una pretesa giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale nei confronti dei magistrati sulla base delle norme relative ai pubblici impiegati — la si è avuta in occasione della recente c.d. «privatizzazione» del pubblico impiego, attuata con il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29. Nell'ambito di tale disciplina infatti si afferma che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti (art. 2, quarto comma), mentre si richiama la disciplina vigente in materia di responsabilità solo con riferimento ai dipendenti «privatizzati» (art. 59, primo comma).

Ora, se anche in relazione ai più recenti sviluppi legislativi trova conferma la specificità della normativa regolante il rapporto tra coloro che esercitano la funzione giurisdizionale ed in particolare l'impossibilità di mutuare tal quale la disciplina della responsabilità per i danni eventualmente arrecati allo Stato e della relativa giurisdizione, non può che trovare ulteriore conferma l'affermazione che nel caso di specie non spetta alla Corte dei conti sottoporre a giudizio di responsabilità il magistrato, in relazione all'adozione di provvedimenti di natura giurisdizionale.

4. — *Questioni di legittimità costituzionale.*

Qualora si dovesse affermare, in contrario avviso a quanto si è fino a qui sostenuto, che sulla base della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, anche i magistrati sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, per i danni arrecati nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali — negli stessi termini e sulla base del medesimo procedimento previsto per ogni altro pubblico dipendente — è di tutta evidenza che si porrebbe l'esigenza di verificare la compatibilità di tale sindacato giurisdizionale con i principi costituzionali relativi allo *status* del giudice e all'indipendenza della funzione giurisdizionale (artt. 101 e 113 Cost.) e con l'esigenza imprescindibile di uguaglianza e di ragionevolezza propri dell'intero ordinamento (art. 3 Cost.).

E ciò per l'evidente impatto negativo, sull'indipendenza del giudice e su quella particolare e necessaria condizione di «assenza di aspettative e di situazioni di pregiudizio», nonché di «vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale ad altri organi» e di «prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza» — che questa Corte in più occasioni ha ritenuto essere connaturata a detto principio (Corte cost., sent. nn. 128/1974, 60/1969, 18/1989) — di una disciplina della responsabilità che non contenga una limitazione alla colpa grave né alcun tetto alle somme da risarcire, né infine disponga alcuna previa verifica dell'ammissibilità della domanda.

Il tutto in palese e stridente contrasto con la disciplina della responsabilità civile del magistrato contenuta nella legge 13 aprile 1988 n. 117, la quale verrebbe ad operare non più anche con riferimento ai danni arrecati dal magistrato allo Stato ma solo nelle situazioni in cui il danneggiato è il cittadino od altro soggetto dell'ordinamento, con un conseguente regime di favore, per lo Stato, incompatibile con i canoni di uguaglianza e di ragionevolezza imposti dalla Costituzione.

P. Q. M.

Chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa eventuale rimessione avanti a sé delle prospettate questioni di legittimità costituzionale e relativa pronuncia, dichiarare che non spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980 n. 319, e sottoporre i magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di tale potere, a giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale; e annullare l'atto di citazione in epigrafe indicato, con ogni conseguenza di legge.

Milano-Roma, addì 29 marzo 1996

Avv. prof. Giorgio DE NOVA - avv. Gualtiero RUECA

96C1262

N. 20

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 luglio 1996
(della regione Veneto)*

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Responsabilità contabile e amministrativa - Azione di responsabilità amministrativa nei confronti di Umberto Carraro, Aldo Bottin, Fabrizio Comencini e Vittorio Tassinari all'epoca di fatti componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Veneto per l'acquisto di alcune autovetture per rinnovo del parco macchine del consiglio medesimo - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia della regione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 285/1990 e all'ordinanza n. 196/1996.

(Atto di citazione dell'8 maggio 1996 del proc. reg., presso la sez. giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto).
(Cost., artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 123).

Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 3088 in data 15 luglio 1996, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del foro di Padova e Luigi Manzi del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Manzi, in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per regolamento di competenza in relazione: all'atto di citazione, datato 8 maggio 1996, indirizzato dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto nei confronti di Umberto Carraro, Aldo Bottin, Fabrizio Comencini e Vittorio Tassinari, all'epoca dei fatti componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto che ebbe a deliberare l'acquisto di alcune autovetture per rinnovo del parco macchine del Consiglio medesimo.

FATTO

1. — Con atto di citazione dell'8 maggio 1996, il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto ha chiamato a giudizio Umberto Carraro, Aldo Bottin, Fabrizio Comencini e Vittorio Tassinari «per sentirsi condannare al risarcimento in favore dell'Erario statale della somma di L. 18.934.851 ..., oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, interessi legali e spese di giudizio» (doc. 1, p. 21).

Pur trattandosi di questione di scarso rilievo sotto il profilo quantitativo del danno, come ha precisato il procuratore regionale «il problema sottoposto alla valutazione del giudice contabile si rivela ... di particolare importanza per i principi che esso sottende» (ivi, p. 13), stando ai quali al giudice delle responsabilità è consentito sindacare — in teoria *ex ante*, in concreto *ex post* — una spesa sulla scorta dei «criteri di economicità, ragionevolezza ed utilità per l'Ente» (ivi, p. 13), in assenza — si badi — di un qualunque parametro normativo obiettivamente dato, perché preconstituito rispetto al fatto causativo del preteso illecito.

2. — I tratti essenziali della vicenda sono di una semplicità tanto disarmante da indurre fin d'ora a ritenere che, se una simile pretesa dovesse reputarsi fondata — nell'ottica dell'odierno conflitto e, più in generale, ove la si volesse riferire ad enti sprovvisti di autonomia costituzionalmente garantita — si potrebbe considerare probabilmente risolto il drammatico problema del debito pubblico: essendovi legioni di amministratori e dipendenti pubblici da assoggettare a giudizio e da condannare al risarcimento del danno per aver disposto spese qualificabili, a parere insindacabile della Corte dei conti non ragionevoli e, per ciò solo, non utili per l'ente di appartenenza.

Infatti, nel caso di specie è accaduto che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha deliberato (nei termini puntualizzati nell'atto di citazione a giudizio, cui si fa espresso rinvio: doc. 1, spec. p. 2 ss.) l'acquisto di alcune auto, dello stesso modello di quelle cedute in permuta, per aver queste percorso ormai un notevole chilometraggio. Più precisamente, il parziale rinnovo del parco macchine ha comportato l'acquisto di cinque autovetture, «di cui n. 1 vetture mod. Alfa 164 Super 6V-24V e n. 4 vetture mod. 164 super 6VTB» (ivi, p. 5), piuttosto che — come sostenuto dalla Procura regionale — di cinque autovetture Alfa Romeo 164 Twin Spark 2.000.

Come si evince dalla lettura dell'atto di citazione, nel rispondere all'invito loro rivolto (ex art. 5, primo comma, del decreto-legge n. 453/1993, convertito nella legge n. 19/1994) gli incolpati hanno eccepito, in primo luogo, l'incompatibilità dell'iniziativa con il dettato dell'art. 122, quarto comma, Cost. e, quindi, l'insussistenza di un parametro normativo di riferimento, nonché — nel merito — l'utilità della spesa deliberata (ivi, pp. 11-12 e 12-13).

3. — A parere del Procuratore regionale, tuttavia, deve ritenersi innanzi tutto «palesamente infondata» la questione di legittimità costituzionale, poiché l'immunità di cui al citato art. 122, quarto comma, Cost. «è strettamente correlata all'esercizio della funzione legislativa, di quella di indirizzo politico e delle funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione o da leggi statali». In specie, «l'acquisto e la gestione dei mezzi suddetti non rientra nella puntuale elencazione di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, in materia di autonomia contabile e funzionale di Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario», acquisto e gestione che assumono la «veste di mera attività amministrativa, incidentalmente contemplata dalla normativa regionale (l.r. 6/1973)», riconducibili «a funzioni amministrative ed organizzative di ordine generale» (ivi, p. 13).

Ciò posto — e «fermo restando il potere esclusivo della p.a. di valutare discrezionalmente le soluzioni ritenute più idonee al perseguimento del pubblico interesse» —, a parere del procuratore regionale «il giudice contabile può sindacare la scelta effettuata, non già scendendo ad esaminare il merito della valutazione, bensì sotto il profilo della sua ragionevolezza e giustificabilità *ex ante*, in relazione alla disponibilità delle risorse, ai possibili impieghi di queste ed al grado di funzionalità delle strutture, in un quadro di ottimizzazione dell'uso delle risorse stesse ... In particolare, la scelta di un'autovettura di più alto costo e dotata di optional, che servono a garantire maggiore sicurezza e comodità agli occupanti, non costituisce danno per l'ente pubblico, ove la spesa sia contenuta entro i limiti di ragionevolezza» (ivi, p. 14).

Quanto alla fattispecie concreta, il procuratore regionale ha osservato:

a) che la legge n. 853/1973 non contempla la spesa di cui trattasi (acquisto di auto) e neppure «nell'ordinamento della regione Veneto ... è dato rinvenire alcuna particolare disposizione sull'acquisto e l'uso dei mezzi di trasporto destinati a fini istituzionali» (ivi, p. 15);

b) che «le funzioni di rappresentanza non sono state individuate in relazione alle singole cariche istituzionali ed appositamente regolamentate, sia pure con atti interni», sicché «la destinazione promiscua dei mezzi induce oggettivamente a ritenere che l'impiego prevalente degli stessi fosse quello del normale trasporto di persone, con valenza residuale di rappresentanza»;

c) che tutto ciò rileva ai fini «dell'individuazione dei criteri adottati per la scelta del tipo e delle caratteristiche delle autovetture da acquistare, perché i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione che devono presiedere a siffatte scelte, non possono prescindere, proprio nel rispetto della discrezionalità amministrativa, dalla preliminare individuazione delle finalità da perseguire per realizzare la necessaria razionalizzazione delle risorse» (ivi, pp. 15-16).

Ed ha aggiunto, conclusivamente; che le funzioni di rappresentanza ben possono essere soddisfatte mediante l'acquisto di auto meno costose quanto al prezzo ed alla gestione; che, in ogni caso, tale rilievo vale *ad abundantiam*, allorché alla funzione di rappresentanza si accompagnano «situazioni non sempre ad essa corrispondenti» (ivi, pp. 16-18); che, dunque, «... la scelta avrebbe dovuto essere ragionevolmente indirizzata a soddisfare le previste necessità con più ridotto dispendio delle risorse stesse, mediante l'acquisto, tra i diversi modelli presenti nel mercato, di autovetture aventi caratteristiche analoghe sotto il profilo strettamente funzionale, con eguale pregio

estetico e tecnico, ma di minori costi di acquisto e di gestione» (ivi, p. 16): beninteso, ancora una volta «ferma restando la piena discrezionalità amministrativa nella individuazione delle finalità, dei mezzi e delle risorse ...» (ivi, p. 19).

4. — Venuto a conoscenza dell'atto di citazione indicato in epigrafe in data 23 maggio 1996 (doc. 2), l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha evidenziato la circostanza che una tale iniziativa del procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto costituisce atto esorbitante le competenze giurisdizionali.

«Ed infatti, l'atto di citazione è da reputarsi invasivo di attribuzioni spettanti al Consiglio regionale tra l'altro perché:

1) la ricostruzione *ex post* (nonostante il procuratore regionale assuma di ragionare *ex ante*) della ragionevolezza e giustificabilità della spesa è operata dal magistrato requirente disattendendo il dettato della legge statale n. 853/1973 (recante «Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario»), legge che è connessa all'art. 118 (autonomia amministrativa), all'art. 119 (autonomia finanziaria) e all'art. 123 (autonomia statutaria) della Costituzione. Oveste disposizioni rappresentano il titolo di riferimento delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri, inquisiti in violazione dell'art. 122, quarto comma, Cost.;

2) ove si ritenesse la citata legge n. 853/1973 non violata, ne emergerebbe una sicura illegittimità costituzionale, che il giudice delle leggi potrebbe conoscere dopo aver autonomamente sollevato di fronte a se stesso la questione nell'ambito del conflitto di attribuzioni;

3) la ricostruzione *ex post* della ragionevolezza e giustificabilità della spesa costituisce attività amministrativa, come tale esorbitante dal campo delle attribuzioni giurisdizionali del giudice delle responsabilità, in violazione tra l'altro degli artt. 5, 97, 118 e 123 Cost.».

DIRITTO

1. — Il primo motivo di ricorso, relativo al presente conflitto, si ricollega all'eccezione formulata dagli incolpati nelle deduzioni svolte in forza dell'invito ad essi rivolto dal procuratore regionale (di cui si è detto *sub* 2 del fatto, in fine), eccezione condivisa pure dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: il quale, appunto, ha invocato la clausola costituzionale dell'art. 122, quarto comma, Cost., secondo cui «i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Al riguardo, è necessario dar conto — sia pure in estrema sintesi — dei principi elaborati da codesto ecc.mo Collegio: secondo cui, fatte salve le dovute, ovvie differenze strutturali e funzionali delle Camere e dei Consigli regionali, si può senz'altro affermare in linea generale che — non diversamente da quella contemplata dall'art. 68, primo comma, Cost. — l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. rappresenta pure essa l'espressione del principio di indipendenza ed autonomia delle assemblee legislative rispetto al potere giurisdizionale. Tuttavia, gli elementi di convergenza si risolvono soltanto in questo (ma è questo che rileva nel caso di specie), poiché l'ampiezza della tutela accordata ai parlamentari nazionali ed ai consiglieri regionali dipende, per un verso, dalla posizione costituzionale attribuita agli organi di rispettiva appartenenza e, per altro verso, dall'esigenza di assicurare il rispetto di specifiche disposizioni costituzionali: innanzi tutto, dell'art. 3, che stabilisce il principio di eguaglianza.

Più in particolare, codesta Corte ha precisato che le attribuzioni dei Consigli regionali, non connesse all'«esercizio delle funzioni sovrane», «si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite» (sent. n. 81/1975, in Giur. cost., 1975, p. 786); e «l'esonero da responsabilità dei componenti dell'organo ... è vista funzionale alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica, *in primis* la funzione legislativa, volendosi garantire da qualsiasi interferenza di altri poteri il libero processo di formazione della volontà politica». Si è aggiunto poi — significativamente — che «la giustificazione razionale della garanzia poggia, pertanto, sulla corrispondenza fra il livello costituzionale della garanzia stessa ed il livello costituzionale del tipo di funzioni, il cui esercizio si è eccezionalmente ritenuto opportuno sottrarre al controllo giudiziario. Quello che la Costituzione ha inteso proteggere, con disposizioni derogatorie rispetto al comune regime di responsabilità, è un modello funzionale che essa stessa ha delineato ed appunto perciò ha potuto valutare meritevole dell'eccezionale protezione» (sentenza n. 69/1985, in Giur. cost., 1985, pp. 493-494). Dunque, «la carenza di potere giurisdizionale si traduce ... in un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze, posto che la pretesa di esercitare poteri

siffatti comporta l'invasione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione ..., alla quale esclusivamente spetta l'esercizio delle funzioni che i magistrati hanno inteso condizionare» (sent. n. 70/1985, in *Giur. cost.*, 1985, p. 516).

Nell'intento di meglio precisare i limiti della guarentigia costituzionale prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. — colta, in specie, nell'ottica del principio di unità dell'ordinamento, preordinato all'attuazione dell'eguaglianza —, la Corte ha affermato che «l'ampliamento della portata dell'immunità risultante dall'ampliamento, rispetto al modello costituzionale, delle funzioni riservate al Consiglio regionale può essere operato, ove consentito, soltanto con la legge dello Stato, perché soltanto il legislatore statale può assicurare, come è costituzionalmente necessario, una eguale protezione ai consiglieri di tutte le Regioni nell'esercizio delle medesime funzioni e perché soltanto una sua scelta sarebbe conforme al principio di legalità che regge compiutamente il sistema penale» (sent. n. 69/1985, cit., p. 495): ma non solo il sistema penale.

Oltre che le fonti abilitate a disciplinare legittimamente le immunità spettanti ai consiglieri regionali, codesto ecc.mo Collegio ha definito, altresì, le forme in cui si estrinsecano le funzioni di consigliere regionale riconducibili all'area della guarentigia costituzionale; ed ha ritenuto che l'ambito di operatività dell'art. 122, quarto comma, Cost. sia delimitato, quanto al titolo normativo: (a) dalla Costituzione; (b) dalla legge e dagli atti aventi forza di legge dello Stato (non dalla legge regionale e dallo Statuto); quanto alle funzioni, che tale ambito di operatività riguarda: (a) la funzione legislativa; (b) la funzione di indirizzo politico e di controllo; (c) la funzione di autoorganizzazione interna; mentre le funzioni suddette possono estrinsecarsi in atti aventi natura formalmente: (a) legislativa; (b) amministrativa (questo quadro di sintesi è tratto dall'esame, tra l'altro delle sent. n. 81/1975, n. 69 e 70 del 1985).

A ciò si aggiunga — là dove si consideri la giurisprudenza del giudice dei conflitti con riguardo alle fattispecie concrete determinate da iniziative del magistrato contabile — la sottolineatura per cui le funzioni consiliari coperte dall'immunità sono quelle strumentali all'esclusione di interferenze incidenti sull'indipendenza del Consiglio regionale da parte della giurisdizione contabile, vale a dire sulla funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo nonché sulla funzione di autoorganizzazione interna, svolta mediante atti amministrativi (sent. n. 104/1989, in *Le Regioni*, 1990, p. 1083 e segg., sent. n. 209/1994, in *Gazzetta Ufficiale*, 1ª serie speciale, n. 24/1994 p. 21).

Quanto alla funzione di autoorganizzazione interna, gli aspetti del momento autoorganizzativo che vengono in risalto ai fini della determinazione dell'ambito di operatività dell'art. 122, quarto comma, Cost., interessano lo *status* di consigliere regionale e, in specie, gli strumenti di cui deve disporre per poter compiere i doveri del proprio ufficio e i mezzi umani (personale) e materiali (risorse finanziarie) spettanti al Consiglio per l'adempimento delle proprie competenze legislative, amministrative e di controllo.

2. — Nel motivare l'infondatezza dell'eccezione prospettata con espresso riferimento all'art. 122, quarto comma, Cost., il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto ha precisato che «le garanzie costituzionali previste a tutela degli amministratori regionali in relazione alla responsabilità per danno erariale ed alla competenza del giudice contabile, prevedono per i consiglieri un tipo di immunità strettamente correlata all'esercizio della funzione legislativa, di quella di indirizzo politico e delle funzioni amministrative attribuite al Consiglio regionale in via immediata ed esclusiva dalla Costituzione o da leggi statali, mentre non si estende ad eventuali altre funzioni attribuite con atto organizzativo della Regione» (doc. 1, p. 13).

Si tratta di una enunciazione di massima senz'altro condivisibile; ma non è condivisibile, invece, il ragionamento ulteriore, fondato sulle seguenti (peraltro, se considerate in sé e per sé, non contestabili) premesse: (a) che «l'acquisto e la gestione dei mezzi suddetti non rientra nella puntuale elencazione di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853; (b) che «da fattispecie all'esame si configura in veste di mera attività amministrativa, incidentalmente contemplata dalla normativa regionale (l.r. n. 6/1973) ed attribuibile» — quest'ultimo rilievo è estremamente significativo, poiché rende evidente il connotato dell'uniformità di regime, comunque sia posto, correlato al rispetto dell'eguaglianza di posizioni tra tutti i consiglieri regionali delle varie Regioni d'Italia — «a funzioni amministrative ed organizzative di ordine generale ...» (doc. 1, p. 13).

3. — Infatti, tali «funzioni amministrative ed organizzative di ordine generale», lungi dal non godere — come sottolinea invece, per parte sua, il procuratore regionale — «dell'immunità sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione» (doc. 1, p. 13), ne fruiscono proprio perché «di ordine generale».

Con questa espressione, per l'appunto, il magistrato requirente ha inteso designare le spese assolutamente indefettibili: come lo sono — a prescindere da qualunque elencazione prefissata — le spese che riguardano l'approntamento e la gestione delle strutture indispensabili perché gli organi regionali possano operare (locali, personale, attrezzature varie ...); ed è appena il caso di osservare — con una notazione lapalissiana — che le spese in

questione si impongono obiettivamente, in ragione della loro naturale e non artificiosa strumentalità. Sotto questo aspetto, è da ritenere indiscutibile la circostanza che le autovetture debbano considerarsi, ancorché non espressamente menzionate in alcun atto normativo statale, mezzi indispensabili per l'attuazione dei compiti che istituzionalmente incombono sul Consiglio e sui consiglieri regionali.

Per tale elementare ragione, il fondamento immediato di questo genere di spesa «di ordine generale» va ricercato — per quanto possa apparire, a prima vista, umoristico (ma, come ricorda il Manzoni, Storia della colonna infame, ed Newton Compton, 1993, p. 14, «non di rado le verità troppo evidenti, e che dovrebbero esser sottintese, sono invece dimenticate») — addirittura a livello costituzionale, dal momento che è semplicemente intuitivo che, per poter svolgere le funzioni legislative (art. 117), amministrative (art. 118), finanziarie (art. 119) e finanche quelle statutarie (art. 123) è necessario «viaggiare». D'altra parte, non è forse risaputo che *errando discitur?* dove il predicato verbale «errare» va più propriamente tradotto con «viaggiare» piuttosto che con «sbagliare» (anche se il Manzoni op. cit., p. 18, parlando degli autori citati nel suo scritto, osserva che «ci siam ristretti a pochi scrittori, nessuno affatto oscuro, la più parte rinomati: cioè quelli, de' quali son più istruttivi anche gli errori, quando non posson più esser contagiosi»: dunque, non solo viaggiando, ma anche sbagliando si può imparare!).

Ma non basta, poiché non essendo verosimile che il legislatore statale abbia preteso di offrire, una volta e per sempre, un elenco tassativo delle spese deliberabili dal Consiglio regionale per il proprio funzionamento con la legge n. 853/1973, ignorando, ad esempio, i riflessi che sull'attività istituzionale dell'organo (come di ogni altro organo) regionale determina il progresso tecnologico, non v'è dubbio che il citato atto legislativo statale rappresenta in ogni caso, anche a prescindere dalle previsioni costituzionali suddette, titolo per l'acquisto dei beni in questione. In caso contrario la legge n. 853/1973 dovrebbe reputarsi costituzionalmente illegittima perché di ostacolo all'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni.

C'è da dire, infine, che la dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, di un titolo costituzionale o di un titolo comunque riferibile all'ordinamento complessivo dello Stato la si ricava riflettendo sul seguente dato: codesto ecc.mo Collegio ha ripetutamente affermato che non rappresenta titolo implicante l'operatività della garanzia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. l'atto normativo regionale (la legge regionale e lo statuto), poiché, se così fosse, verrebbe meno l'esigenza di «eguale protezione» per i «consiglieri di tutte le Regioni nell'esercizio delle medesime funzioni» (sentenza n. 69/1985, cit., p. 495). Senonché, tutto ciò non si verifica, per definizione, proprio nel caso *de quo*: l'indefettibile strumentalità e necessità della spesa si impone per tutti i Consigli e i consiglieri regionali, che è quanto basta a far sì che la deliberazione di acquisto di autovetture, espressione del potere di autoorganizzazione del Consiglio, debba essere ricondotta nell'ambito delle fattispecie sicuramente coperte dall'art. 122, quarto comma, Cost.

4. — Senonché — fermo restando il prospettato profilo del conflitto di attribuzioni, incentrato sull'implicito riconoscimento della natura obiettivamente giurisdizionale dell'attività esercitata, attraverso la citazione indicata in epigrafe, dal procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto — la regione Veneto contesta, altresì, che quella svolta dal magistrato contabile possa considerarsi appunto attività riconducibile all'area della giurisdizione.

In proposito, è il caso di dire che va fatta chiarezza una volta per tutte, essendo a tutti noto che, attraverso il sindacato sulla ragionevolezza dell'azione amministrativa, ad esempio, il giudice amministrativo sostituisce la determinazione dell'amministrazione con una sua propria: come ha, *expressis verbis*, ammesso, da ultimo, il consigliere di Stato Lignano, in una limpida relazione svolta all'Università di Padova nell'ambito del Convegno dedicato all'opposizione di terzo nel giudizio amministrativo (Padova, 24-25 maggio 1996).

Ad ogni buon conto, prima di soffermarsi *ex professo* sui caratteri del sindacato svolto dalla Corte dei conti sulle spese discrezionali (alle quali appartiene l'acquisto di autovetture), è opportuno soffermarsi un istante sui criteri di giudizio seguiti dal giudice delle leggi e dal giudice amministrativo allorché procede al riesame, sotto il profilo della ragionevolezza, di un atto legislativo o amministrativo.

Senza avere alcuna pretesa di completezza, qui è sufficiente rilevare, con la migliore dottrina costituzionalistica, che il giudizio di legittimità costituzionale che ha «per tema la ragionevolezza delle classificazioni legislative» non si estende alla «intrinseca bontà delle scelte effettuate dal Parlamento, ma riguarda piuttosto la coerenza delle differenziazioni (o delle assimilazioni) in esame, valutata nel rapporto con il trattamento che le leggi riservino ad altre categorie o ad altre fattispecie, comparabili con quella contestata» (Paladin, diritto costituzionale, Padova, 1995, p. 166).

Quanto al riscontro operato dal giudice amministrativo sull'attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, se è vero che «non abbraccia ... quei soli difetti che, con riferimento agli atti legislativi, la giurisprudenza costituzionale suole comprendere sotto il concetto di irragionevolezza» (come rileva Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, vol. 1, Napoli, 1984, p. 679), è vero altresì che non si materializza (almeno stando all'insegnamento più tradizionale, non contaminato dalle più recenti esperienze, cui ha inteso fare riferimento Lignani) nella rielaborazione della decisione assunta dal pubblico potere: tant'è che il sindacato relativo al difetto di ragionevolezza si sostanzia nella valutazione della divergenza tra risultato effettivo e risultato istituzionale dell'atto ovvero nella percezione di tutta una serie di figure sintomatiche ormai cristallizzate dalla giurisprudenza, non costituenti dei meri dati di fatto variamente enucleabili dall'esperienza (in questo senso opera, invece la Corte dei conti), sebbene dei criteri di giudizio. E criterio di giudizio è, appunto, quello che mira a cogliere, nell'ambito dell'*iter* logico di formazione dell'atto, lo sviamento dell'interesse pubblico, lo sviamento della causa tipica, la contraddizione fra motivazione e dispositivo ovvero fra le varie parti della motivazione, la contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà, il travisamento dei fatti, la disparità di trattamento, il difetto di motivazione ecc. (Virga, Diritto amministrativo vol. 2, Milano, 1987, p. 121 e segg. nonché Sandulli, op. cit., 681 ss.).

In buona sostanza, ferme restando le differenze rispettive del giudizio di ragionevolezza svolto sulla legge e sull'atto amministrativo, in entrambe le circostanze il giudice considera comunque l'operato del legislatore o dell'amministrazione alla sua stregua o anche alla sua stregua, enucleando il parametro di giudizio dallo stesso o da altri atti e comportamenti posti in essere dal pubblico potere, sindacato nella sua coerenza o incoerenza.

5. — Ben altra natura assume, invece, il giudizio reso dal magistrato contabile sulla ragionevolezza delle spese deliberate da un ente nell'esercizio di una attività discrezionale.

Orbene, è a partire dagli anni '70 che la Corte dei conti «ha affermato la sindacabilità giudiziale dell'attività discrezionale e la configurabilità nella stessa di una responsabilità amministrativa per mancanza di convenienza dell'atto posto in essere» (Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, Rassegna di giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa e contabile, Milano, 1992, p. 42).

Nonostante si siano nutrite perplessità in ordine alla «sindacabilità in sé delle scelte discrezionali», essendosi ritenuto che «la giustificazione delle scelte operate» rimane riservata alla sfera della discrezionalità amministrativa (Corte conti, sez. II, sent. n. 247/1979, cit. in Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, op. cit., p. 43), è ormai consolidato l'orientamento secondo cui l'attività discrezionale dell'amministrazione è sicuramente sindacabile in sede giudiziale, e «il parametro di raffronto è costituito non dalla valutazione proveniente dall'amministrazione, ma dal principio di razionalità della scelta effettuata, autonomamente identificato dal giudice utilizzando i dati obiettivi che sulla base della esperienza comune ed amministrativa attengono alla materia ed alla funzione che in essa l'atto in esame è destinato a svolgere» (Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, op. cit., p. 43).

Se si prescinde, almeno un istante, dal tono con il quale si proferiscono e si scrivono le cose anzidette — ché, in tale prospettiva, sembrano imporsi per ragioni intrinseche di ordine grammaticale e sintattico — e si riflette sul senso che può acquisire, nell'ambito della classica ripartizione dei poteri, la massima riassuntiva per cui il giudice contabile accerta se la scelta effettuata dall'amministrazione «*ex se* risponda a criteri di razionalità e giustificabilità alla stregua di elementi rilevabili dalla comune esperienza amministrativa» (Garri-Mastropasqua-Ristuccia-Rozera, op. cit., p. 44), ci si avvede che l'operazione svolta dal giudice non ha nulla di giurisdizionale: dovendosi, la funzione giurisdizionale, senz'altro sviluppare nell'ambito di parametri predeterminati, sicuramente non riconducibili né alla convenienza (che è questione di puro merito) né ad un'inesistente razionalità e giustificabilità, allorché le medesime sono «autonomamente» identificate dal giudice, prescindendo — come si è visto — dalla «valutazione proveniente dall'amministrazione».

D'altra parte, in che cosa si risolve, se non nella riformulazione «ora per allora» della deliberazione assunta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto, l'atto con il quale il procuratore regionale individua la scelta ritenuta conveniente, sulla scorta di elementi di fatto che possono essere condivisi o non condivisi per mere ragioni d'ordine extragiuridico?

Ci si può chiedere, infatti: perché mai sono adeguate le Alfa Romeo 164 Twin Spark 2000 e non, invece, altri modelli? E non è doveroso domandarsi, oltretutto, se — ammesso e non concesso che si tratti di questione sindacabile dinanzi al giudice — non fosse necessario preliminarmente quantomeno indagare sulle scelte effettuate da altre istituzioni pubbliche omogenee o comparabili con un Consiglio regionale? Sotto questo aspetto è tutto davvero singolare, nel senso di occasionale, unico, solitario, incomparabile: in nome, peraltro, di una tanto asserita quanto astratta razionalità.

A ben vedere — e senza nulla togliere alle motivazioni di natura etico-politica che muovono molte iniziative della Corte dei conti — la verifica sulle spese discrezionali della pubblica amministrazione si risolve, per come viene concepita ed attuata, in attività sicuramente non giurisdizionale, poiché l'economicità, la ragionevolezza e l'utilità per l'ente rappresentano il contenuto di una valutazione squisitamente politica: come riconosce — nel momento in cui ripetutamente ribadisce che rimane fermo «il potere esclusivo della p.a. di valutare discrezionalmente le soluzioni ritenute più idonee al perseguimento del pubblico interesse» (pp. 14 e 19 dell'atto di citazione) — lo stesso procuratore regionale, il quale intuitivamente avverte che solo da un punto di vista retorico (vale a dire dell'argomentazione formale; alla don Ferrante, tanto per intenderci) si può sostenere che rimane ferma la discrezionalità in presenza di un sindacato che ne ridetermina i contenuti e le modalità esplicative. Ed, infatti, l'epilogo di un simile modo di concepire l'azione del giudice delle responsabilità è presto detto; *rebus sic stantibus*, la delibera comportante spese per l'erario, proveniente da un ente o un organo qualunque, dovrebbe essere preventivamente «vistata» dal procuratore regionale ... a scanso di equivoci!

Si è detto: proveniente da un ente o un organo qualunque, finanche giurisdizionale. È accaduto, infatti, che la procura regionale per la Lombardia ha emesso un atto di citazione con il quale un giudice istruttore è stato «chiamato a rispondere del danno erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti penali» (come si legge in Corte cost., ordinanza n. 196/1996, in Guida al diritto, n. 26/1996, p. 20), a conferma della circostanza che, nel tempo attuale, c'è una diffusa tendenza a debordare dai confini del proprio potere, *id est* della propria giurisdizione. Il che rappresenta un «errore» che cade appunto «sui confini stessi della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa» concretizzando un comportamento (lesivo, tra gli altri, degli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 123) che codesta ecc.ma Corte ha già censurato con la sentenza n. 285/1990 nell'ambito di un conflitto di attribuzioni.

6. — Con una notazione conclusiva di carattere riassuntivo si può affermare, dunque, che l'atto di citazione indicato in epigrafe è lesivo, perché invasivo, di attribuzioni costituzionalmente riservate alla Regione Veneto;

a) perché si rivolge contro una deliberazione assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto riguardante una spesa d'ordine generale, come tale indefettibile e riferibile a qualsiasi altro Consiglio regionale. Sotto questo aspetto, l'atto del procuratore regionale collide con l'art. 122, quarto comma, Cost., riguardato sotto il profilo degli artt. 117, 118, 119 e 123 Cost., nonché della legge statale n. 853/1973;

b) perché, avendo natura non giurisdizionale, va al di là dei limiti («confini») che l'ordinamento assegna alle competenze del giudice delle responsabilità, in contrasto con gli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 123 Cost.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale:

1) *dichiari che non spetta allo Stato (e, per esso, alla procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti) emettere atti di citazione finalizzati all'attuazione di un giudizio di responsabilità patrimoniale-amministrativa nei confronti di consiglieri regionali componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto in quanto, nel caso, ciò collide con l'art. 122, quarto comma, della Costituzione e comunque travalica i confini segnati dall'ordinamento a carico della giurisdizione della Corte dei conti;*

2) *annulli l'atto di citazione, indicato in epigrafe, emesso dalla procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti.*

Padova-Roma, addì 15 luglio 1996

Avv. prof. Mario BERTOLISSI - avv. Luigi MANZI

N. 21

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1º agosto 1996
(del presidente della Camera dei deputati)

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (giudizio per) - Immunità parlamentare - Dichiarazione del g.i.p. del tribunale di Roma in data 23 maggio 1996 di non applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e di trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli atti di procedimento a carico degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 del cod. pen. per essersi attribuiti falsamente la qualifica e l'identità di altri parlamentari assenti alla seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 e successivamente, per la partecipazione alle operazioni di voto attestando falsamente la presenza e l'espressione di voto da parte di due deputati non presenti in aula - Asserita invasione della sfera di autonomia della Camera - Insindacabilità da parte dell'a.g. dell'attività legislativa anche in relazione alla valutazione del comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni nonché delle attività disciplinate dai regolamenti parlamentari.

(Provvedimento del 23 maggio 1996, del tribunale, sezione g.i.p., ufficio 15 di Roma).

(Cost., artt. 64 e 68, primo comma).

Ricorre la Camera dei deputati in persona del Presidente on.le Luciano Violante in esecuzione di delibera dell'Ufficio di Presidenza del 25 giugno 1996 (doc. 2) e di delibera dell'Assemblea adottata nella seduta del 27 giugno 1996 (doc. 3) rapp.ta e difesa giusta mandato per notaio Paolo Castellini Roma in data 10 luglio 1996 n. 51323 dall'avv. Giuseppe Abbamonte insieme al quale elett.te domicilia in Roma alla via Proba Petronia n. 60 presso il dott. Giovanni Salazar per l'elevazione di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e 37 legge 11 marzo 1953 n. 87, nei confronti del Tribunale penale di Roma sezione giudice indagini preliminari ufficio 15° che, con provvedimento del 23 maggio 1996, su conforme richiesta del p.m., ha dichiarato la non applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e la trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli atti del procedimento a carico degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 c.p. perchè, secondo la contestazione giudiziaria, in concorso con deputati assenti, si attribuivano falsamente, la qualifica e l'identità di altri parlamentari nella partecipazione alla seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 e, successivamente, partecipavano alle operazioni di voto attestando falsamente la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula.

In particolare, la Camera chiede:

a) che sia dichiarata l'invasione di competenza da parte dell'autorità giudiziaria nella sfera di autonomia garantita al Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni dall'art. 64 Cost;

b) che sia annullata per incompetenza l'ordinanza del g.i.p. spettando in esclusiva al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa, in particolare nella parte disciplinata dai regolamenti parlamentari e, conseguentemente, la valutazione dell'attività dei parlamentari anche agli effetti dell'art. 68 Cost..

F A T T O

Riferisce il p.m. inquirente che con informativa dell'11 aprile 1995 i C.C. di Milano Porta Ticinese trasmettevano un esposto-denuncia di Miglino Francesco nel quale si riferiva in merito alle modalità della votazione effettuata nella seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 (doc. 4) nel corso della quale l'on. Taddei aveva segnalato che «due deputati della Lega nord avevano espresso quattro voti».

Al fine di acquisire notizie utili alle indagini in ordine ai reati ipotizzabili (truffa e falso per induzione), il p.m. richiedeva in data 31 ottobre 1995 (doc. 5), alla Presidenza della Camera, elementi informativi sulla disciplina e modalità di erogazione dell'indennità giornaliera di presenza spettante ai deputati, sulla possibilità di identificazione dei deputati assenti sulla base del posto di assegnazione, nonché sull'oggetto e risultato della votazione al fine di procedere alla prova di resistenza.

Con nota del 29 novembre 1995, diretta al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il segretario generale della Camera dei deputati (doc. 5 a), richiamava l'insindacabilità degli atti normativi delle Camere da parte di ogni altro potere dello Stato e ribadiva l'esclusiva competenza del Presidente della Camera in ordine alla regolarità delle votazioni in Assemblea ai fini di un eventuale annullamento e ripetizione delle stesse; rilevava inoltre che l'attività legislativa non può sopportare di essere inficiata se non attraverso i poteri costituzionalmente attribuiti al giudice delle leggi ed eccepiva che la contestazione del falso per induzione (e del reato di truffa direttamente connesso) presuppone l'accertamento dell'irregolarità delle votazioni da parte di un organo diverso dalla Presidenza della Camera, in contrasto con i richiamati principi costituzionali.

Nella stessa nota il Segretario generale della Camera, ribadita l'esclusiva competenza delle Camere circa l'accertamento dei presupposti per l'erogazione delle indennità e diarie ai parlamentari secondo le norme interne della Camera, comunicava che — in attesa dell'approvazione di una nuova disciplina in materia — era stata disposta la sospensione delle ritenute per le assenze a partire dall'inizio del mese di febbraio 1995.

La medesima nota concludeva affermando che l'investigazione, da parte dell'autorità giudiziaria, sulla regolarità delle votazioni della Camera e sui presupposti per l'erogazione delle indennità parlamentari, costituiva uno straripamento nella sfera di attribuzioni propria dell'autonomia del Parlamento, invitando il p.m. a riconsiderare la questione.

Ciononostante il p.m. proseguiva nella sua azione ed in data 19 febbraio 1996 il procedimento avviato contro ignoti veniva trasferito nel registro «R» con iscrizione dei nominativi di Bonafini Flavio e Tagini Paolo quali indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 48 - 479 - 494 - 640 c.p. commesso in Roma il 16 febbraio 1995, con notizia di reato in data 19 dicembre 1995: nell'imputazione non si parlava più della truffa (cfr. docc. 6 e 7).

Nella richiesta indirizzata al G.I. e pervenuta il 3 maggio 1996, il p.m. rivedeva la sua posizione in ordine alla prova di resistenza e manteneva l'imputazione per i delitti di falso e concludeva per la non applicabilità dell'art. 68 della Costituzione (v. doc. 7). Nelle argomentazioni del p.m. oltre agli artt. 476 e 494 c.p. si richiamava anche l'art. 48 cp, che regola il caso dell'errore determinato dall'altrui inganno, stabilendo che del fatto commesso dalle persone ingannate risponde chi le ha determinate a commetterlo.

Nelle ultime richieste del p.m. pervenute alla cancelleria del g.i.p. il 16 maggio 1996 (doc. 8) si dice, invece, che si procede ai sensi degli artt. 476 e 494 c.p. a carico di Bonafini Flavio e Tagini Paolo perché si erano arrogati falsamente la qualifica e l'identità di altri parlamentari nella seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 ed avevano partecipato alle operazioni di voto attestando falsamente la presenza e la espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula. Il p.m. conclude per la non applicabilità dell'art. 68 della Costituzione e la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati.

Essendo stata accolta detta richiesta con l'ordinanza del g.i.p. indicata nell'epigrafe del ricorso (doc. 6), si è determinata, come meglio si dirà nei motivi che seguono, l'invasione nella sfera di autonomia della Camera che l'autorità giudiziaria sottace, riferendosi non all'art. 64 della Costituzione che tutela detta sfera di autonomia, bensì all'art. 68 che, secondo l'A.G., riguarderebbe la sola libertà morale dei parlamentari.

In queste condizioni, a sostegno del conflitto che con il presente atto la Camera solleva a tutela della propria sfera di attribuzioni, si deducono i seguenti

MOTIVI

I. — *Violazione dell'art. 64 della Costituzione ed erronea applicazione dell'art. 68 nel testo modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3.*

A) Il problema rilevante nella specie è quello dell'autonomia delle Camere nell'esercizio delle proprie funzioni, normative ed operative garantita dall'art. 64 della Costituzione e non dall'art. 68 invocato dall'autorità giudiziaria, dichiarandone la non applicabilità e procedendo nell'azione penale. Infatti era avvenuto, come detto in narrativa, che il Presidente aveva accertato e dichiarato l'esito della votazione (cfr. doc. 4) sulla quale si sono avute, poi, le denunce dell'on. Taddei e del sig. Miglino; sicchè, per quanti sforzi dialettici si facciano, l'imputazione per falso comporterebbe, ove sfociasse in una condanna, l'accertamento della falsità del verbale del 16 febbraio 1995 e l'art. 537 c.p.p. dispone che:

«1. — La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.

2. — Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento».

Ora, a parte il temperamento della seconda parte del secondo comma, rimane la dichiarazione della falsità dell'atto a norma del primo comma. Falsità che non si vede come possa conciliarsi con l'attestazione del Presidente e la validità stessa dell'atto legislativo.

In altri termini, sarebbe chiaramente lesa l'autonomia funzionale o, più semplicemente, operativa della Camera che, con giurisprudenza costante della Corte costituzionale è stata affermata, proprio sulla base dell'art. 64 della Costituzione già nella sentenza della Corte costituzionale 9 marzo 1959 n. 9, che ha dichiarato che l'applicazione delle disposizioni del regolamento della Camera e del Senato non può formare oggetto di controllo esterno: nello stesso senso la giurisprudenza successiva (es. sent. 28 gennaio 1970 n. 9 e successive).

Ora la votazione di un disegno di legge è materia disciplinata dai regolamenti parlamentari, per testuale disposto dell'art. 72 Cost. in cui è detto che «ogni disegno di legge presentato in una Camera è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale».

Ed il regolamento delle Camere disciplina in modo tendenzialmente completo le votazioni (v. art. 49 ss.) sicché, in primo luogo, in caso di lacune vige il principio dell'autointegrazione del regolamento, sia perché espressione di un ordinamento autonomo, sia perché tende ad esaurire la materia delle votazioni in esecuzione dell'art. 72 della Costituzione. Per quanto riguarda, poi, le irregolarità delle votazioni spetta al Presidente, a norma dell'art. 57 (nonché 2 ed 8) del regolamento, apprezzarne le circostanze ed annullare, eventualmente, la votazione, disponendo che sia rinnovata. Spetta, poi, sempre allo stesso Presidente proclamare il risultato della votazione con una formula tipica — la Camera approva o la Camera respinge — proclamazione che, nello stesso tempo, è rilevazione e certificazione dei risultati, che vengono espressi, si ripete, con formula tipica e nell'esercizio di una competenza esclusiva attribuita da un tipo di regolamento, quello parlamentare, al quale la Costituzione riconosce la valenza di norma idonea a disciplinare, in esclusiva, il procedimento di formazione delle leggi per quanto non regolato dalla Costituzione; sicché, nella materia di detto procedimento non esiste altra fonte se non la Costituzione ed il regolamento parlamentare, con esclusione di qualsiasi altro tipo di intervento.

La stessa Corte costituzionale può intervenire unicamente per le parti del procedimento legislativo oggetto di norme costituzionali e non pure per le materie regolate e disciplinate dai regolamenti parlamentari (Corte costituzionale 9 luglio 1959 n. 9).

Nè, stante la fonte di legittimazione dei regolamenti parlamentari, sono ammesse questioni di legittimità degli stessi (Corte costituzionale 23 maggio 1985 n. 154) o disapplicazione da parte del g.o. (Cass. 23 aprile 1986 n. 2861).

B) Ciò in coerenza con il concetto stesso di autonomia che è la potestà di darsi le proprie regole formando il proprio ordinamento ed operando all'interno dello stesso; con la precisazione che, per quel che riguarda le Camere, l'investitura dei componenti deriva dal popolo detentore della sovranità e l'attribuzione della potestà regolamentare è nella Costituzione, sicché i rappresentanti del popolo si danno le norme per l'esercizio delle loro funzioni disciplinandone procedure e controlli, con il solo limite delle norme costituzionali per quanto direttamente regolino le procedure e condizionino i contenuti; e l'osservanza delle norme costituzionali è garantita dalla Corte costituzionale (art. 134 Cost.) la quale, a sua volta, ha precisato che «spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare di valutare le condizioni di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., in quanto le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo di controllo a tutela del quale sono disposte (Corte cost.: 16 dicembre 1993 n. 443; 24 aprile 1996 n. 129).

La vicenda attuale evidenzia, per quanto si è detto e si dirà, che questa competenza riconosciuta alla Camera di appartenenza deve comprendere anche il *modus procedendi* del parlamentare, se si vuole tutelare la funzione del Parlamento cui, in definitiva, si riconnettono le prerogative dei suoi componenti.

Su queste premesse sembra ovvio doversi negare il sindacato giudiziario sui fatti che avvengono nell'esercizio delle funzioni della Camera per quanto disciplinate dal relativo regolamento, cui rinviano precise norme costituzionali che hanno recepito, per quanto escludono il controllo dall'esterno, la tradizione degli *interna corporis*.

Tradizione che, intesa in termini attuali, significa garanzia di indiscutibilità all'esterno delle procedure parlamentari, per quanto non regolate dalla Costituzione, con il non indifferente vantaggio di garantire alle assemblee politiche una sfera di insindacabilità, che non riguarda il prodotto normativo sempre assoggettato al sindacato di costituzionalità bensì l'esercizio della funzione, nel suo farsi che, non senza grave pericolo e per l'ordine giuridico e per gli equilibri politici, sarebbe sottoposto alle norme dell'ordinamento generale.

Le norme dell'ordinamento generale regolano infatti realtà del tutto diverse, nelle motivazioni, nei comportamenti e nei fini e, soprattutto, nell'incidenza, dato che per ogni soggetto di diritto è possibile, di regola, limitare gli effetti della sua azione alla sfera individuale; non altrettanto accadrebbe, invece, applicando le stesse regole elaborate per disciplinare il comportamento dei singoli sulla base delle motivazioni che li sorreggono e degli effetti che producono, allo svolgimento della vita delle assemblee politiche, che hanno altre motivazioni e dove ognuno dei parlamentari si rivolge nell'esercizio della sua funzione, anzitutto al pubblico e tende a produrre effetti nella sfera della politica, sicché i relativi comportamenti debbono essere apprezzati secondo le più ampie motivazioni che li determinano ed i diffusi effetti che possono produrre.

Con la conseguenza che il diritto che deriva dai regolamenti parlamentari costituisce un regime speciale per gli atti ed i comportamenti che regola: atti e comportamenti non assimilabili a quelli che si verificano nell'ambito dell'ordinamento generale né nelle motivazioni né negli effetti anche se, sotto certi aspetti, si possono cogliere simiglianze di azioni, che però, subito, si caratterizzano come diversità se considerate nelle motivazioni e nei fini tanto che non sarebbe agevole ravvisarvi figure tipiche di reato se non rifugiandosi nella materialità del fatto.

C) E c'è di più perché per casi del tipo di quelli per il quale il p.m. pretende di procedere non mancano precedenti parlamentari ed in proposito la discussione che è sorta è stata orientata nel senso della modifica degli artt. 59 e 60 del regolamento, concernenti l'ordine delle sedute e l'irrogazione di sanzioni disciplinari «al fine di introdurre previsioni che tengano specificamente conto delle nuove modalità di votazione e consentano di sanzionare più severamente ogni irregolarità (v. verbale dell'ufficio di presidenza del 23 settembre 1993 in Bollettino degli organi collegiali n. 15 del 25 novembre 1993 esibito a doc. 9) e la sanzione adottata a carico di un deputato che aveva votato due volte è stata la deplorazione (doc. 9 cit.); sicché si è rimasti nei limiti delle sanzioni previste dall'ordinamento della Camera.

Nello stesso senso sono i precedenti a carico di altro deputato ripreso da una telecamera mentre votava al posto di colleghi (doc. 10). Si è rimasti, cioè, nei limiti dell'ordinamento autonomo e delle sanzioni relative appunto perché si tratta di materia disciplinata dal regolamento della Camera ed attinente alle votazioni, comprese, quindi, nella sfera di autonomia tutelata dall'art. 64 Cost., sulla base delle motivazioni storiche e tecniche che si è cercato di riassumere. E si è già accennato e si ritornerà sul punto, ai distruttivi inconvenienti che si verificherebbero ricorrendo al sistema penale per sanzionare il c.d. doppio voto che facilmente diventerebbe strumento per invalidare, magari a distanza di molto tempo, leggi in vigore, ad opera dei parlamentari che fossero riusciti ad inquinare con il doppio voto la procedura di approvazione, proprio per farla cadere.

II. — *Violazione degli artt. 64 e 68 della Costituzione sotto diversi profili.*

A) La vicenda sottoposta all'esame della Corte evidenzia un comportamento più che perplesso dell'autorità giudiziaria che via via si diversifica in senso riduttivo. L'a.g. infatti è partita da una imputazione per falso e truffa con richiesta dell'esito della votazione, per poter fare la prova di resistenza, secondo la prima missiva del dr. Fuzio (doc. 5); vi è poi l'imputazione di falso elevata a carico di Bonafini e Tagini il 19 febbraio 1996 in cui si contestava anche il falso per induzione (vedi pag. 2 delle richieste pervenute il 3 maggio 1995 al g.i.p., doc. 7 in cui, però, si esclude la prova di resistenza e la truffa); infine non si parla più del falso per induzione (v. le stesse richieste a doc. 7 nonché la nota del p.m. del 16 maggio 1996 a doc. 8).

Evidentemente l'a.g. si è preoccupata delle indicazioni fornite nel corso del processo nel senso dell'autonomia della Camera e conclude dichiarando l'inapplicabilità dell'art. 68 unicamente per i reati di falso a carico dei due ex deputati.

Ma queste restrizioni successive delle proprie richieste sono controproducenti perchè, da un lato, evidenziano le perplessità di chi procede e, dall'altro, dimenticano che il falso contestato si pone in netta antitesi con l'attestazione e la proclamazione dei risultati della votazione compiuta dal Presidente della Camera e, se accertato in sede penale, comporta per legge la dichiarazione della falsità del documento che non si concilia con la validità dell'atto legislativo e la competenza della Corte costituzionale in materia (artt. 537, primo comma c.p.p. e 134 Cost.).

B) D'altronde la dichiarata inapplicabilità dell'art. 68 non solo viola l'art. 64 come detto sin qui ma, in se stessa, non ha base nella lettera dell'art. 68 e neppure nella sua funzione, se rapportata non solo alla garanzia della libertà del parlamentare ed alla immunità da sanzioni, ma anche alle condizioni in cui si svolge la funzione stessa, in nessun momento scindibile dalla provenienza di coloro che la esercitano e dalle motivazioni che ne determinano i comportamenti; art. 68 che, d'altronde, non può essere invocato, come ha fatto il g.i.p. ignorando l'art. 64 che tutela l'organo nel suo complesso e la funzione ad esso affidata dall'art. 70 con le relative modalità ex art. 72.

Visione coordinata di norme, necessaria per coglierne il pieno significato dell'attività del Parlamento e che consente di qualificare asistemico ed antistorico il richiamo isolato di una di esse, per perseguire il comportamento del parlamentare, incidente nel procedimento legislativo.

Non è perciò accettabile la posizione dell'a.g. che intende procedere dichiarando l'inapplicabilità dell'art. 68, quando, poi, tra l'altro, procedendo, invade il potere di autocontrollo delle Camere nell'applicazione dei propri regolamenti, interferisce nel potere sanzionatorio delle stesse verso i rispettivi componenti e mette in moto un procedimento che può avere le conseguenze previste dal già ricordato art. 537.

C) Ma c'è di più perché se la tutela dell'autonomia nella formazione e nell'applicazione del regolamento e l'insindacabilità del voto e dei procedimenti disciplinati dai regolamenti parlamentari, impedisce che il parlamentare possa andare oltre gli effetti dell'opposizione in Parlamento, assumendo comportamenti che, secondo l'ordinamento generale, possono invalidare l'attività compiuta dal Parlamento, il richiamo all'obbligatorietà dell'azione penale mostra tutti i suoi limiti, perché è proprio il sistema penale che può essere, se esercitato, strumentalizzato al fine politico di invalidare l'attività del Parlamento, tutte le volte che questa sia sgradita a minoranze spregiudicate ma determinate nel perseguire il loro disegno. E qui torna utile ricordare che non poche volte le minoranze attive hanno potuto, in vari modi, avere il sopravvento contro indirizzi maggioritari legittimamente e faticosamente elaborati.

D) Certo il risultato sin qui raggiunto ha sapore di forte agrume per il giurista abituato alla sovranità dell'ordinamento generale, all'infedeltà della tutela penale, alla subordinazione degli ordinamenti derivati. Ma è proprio a questo punto che si raggiunge la chiarificazione perchè, quando si pone il problema dell'autonomia delle Camere nella formazione ed applicazione dei rispettivi regolamenti, meglio si direbbe nell'esercizio del loro mandato non si è in presenza di un ordinamento derivato bensì di una componente essenziale dell'ordinamento statale in cui la politica prende forma in atti capaci di imporsi alla generalità: processo questo che può essere disciplinato solo da quelle regole che, attraverso lunghe esperienze, si sono formate, rispondendo alla necessità del costituzionalismo moderno di esprimere un ordinamento democraticamente formato sempre diveniente, secondo le istanze delle comunità rappresentate.

Che l'azione penale sia obbligatoria secondo l'art. 112 della Costituzione significa solo che in una costituzione lunga come è la nostra, si è voluta garantire nell'ambito dell'ordinamento generale la certezza della pena. Ma, a parte che non si tratta di un potere-dovere incondizionato del p.m., il fatto stesso che detto potere-dovere è previsto nella Costituzione, impone — secondo il principio della coerenza intrinseca di ogni tipo di ordinamento, a cominciare dall'ordinamento costituzionale — che l'obbligatorietà dell'azione penale non comporti la rottura di fondamentali equilibri e l'obliterazione di caratteristiche fondamentali di altre funzioni. In particolare, le funzioni parlamentari sono previste e regolate dalla stessa Costituzione, tenendo conto della provenienza dei soggetti operatori, delle esperienze storiche maturate, della conseguente necessità di affermare certe prerogative, che sarebbe erroneo costruire come privilegi, corrispondendo esse ad esigenze che non è improprio definire ambientali ed alle quali non potrebbe darsi altra risposta, come si è cercato di dimostrare nelle considerazioni sin qui svolte. Le norme dell'ordinamento generale sono inadeguate a comprendere la politica mentre si fa norma giuridica ed ogni invasione è controproducente, proprio sul piano dell'ordinamento giuridico, per quanto è destinato a garantire il bene, irrinunciabile in democrazia, del funzionamento del sistema politico secondo gli orientamenti di base.

Gli organi rappresentativi debbono potersi autogovernare ed autocontrollare sotto gli occhi dei loro mandanti e le sanzioni parlamentari valgono anche a richiamare l'attenzione dell'elettorato sui comportamenti dei parlamentari serbandone la memoria per l'avvenire.

P. Q. M.

Si chiede che piaccia a codesta Corte dichiarare:

a) *che spetta esclusivamente alla Camera dei deputati, ai sensi degli artt. 64 e 68 della costituzione esercitare insindacabilmente l'attività legislativa anche per quanto concerne la valutazione del comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni;*

b) *che, in particolare, sono sottratte ad ogni sindacato dell'autorità giudiziaria le attività disciplinate dai regolamenti parlamentari e le vicende in cui si concretano lo svolgimento delle votazioni e l'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati. Conseguentemente, si chiede che la Corte annulli perché viziata per incompetenza assoluta l'ordinanza del g.i.p. del Tribunale penale di Roma sezione giudice indagini preliminari ufficio 15° in data 23 maggio 1996 emanata su conforme richiesta del p.m., annullando, per quanto possa occorrere, anche le richieste di detto p.m. in ordine alla pretesa inapplicabilità dell'art. 68, riaffermando la competenza esclusiva della Camera a pronunciarsi in proposito.*

Roma, addì 10 luglio 1996

(firma illeggibile)

96C1316.

N. 821

*Ordinanza emessa il 1° marzo 1996 dal pretore di Lecce
sul ricorso proposto da Corliano Addolorata contro l'INADEL ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Impiegati di enti locali - Indennità premio di fine servizio erogata dall'Inadel ai superstiti - Ordine di precedenza degli aventi diritto - Posposizione dell'erede testamentario ai collaterali del lavoratore deceduto senza alcuna condizione o limitazione - Ingiustificato deterioro trattamento dell'erede testamentario rispetto ai collaterali non viventi a carico del lavoratore deceduto - Deroga ai principi generali in materia di successione testamentaria con incidenza sul diritto di proprietà.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità premio di fine servizio erogata dall'Inadel ai superstiti - Soggetti aventi diritto - Previsione, tra gli altri, dei collaterali del lavoratore deceduto - Mancata previsione del diritto di rappresentazione dei discendenti del collaterale premorto - Disparità di trattamento di soggetti in identica posizione giuridica in base alle norme civilistiche in materia di rappresentazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 115/1979, 110/1981, 821/1988, 471/1989 e 319/1991.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma; c.c., artt. 457, 467 e 468).

(Cost., artt. 3 e 42, quarto comma).

IL PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO

Sciogliendo la riserva che precede,

O S S E R V A

1. — Nel presente giudizio, la ricorrente Corliano Addolorata ha richiesto all'I.N.A.D.E.L. il pagamento della indennità premio di servizio dovuta al proprio dante causa Aprile Rosario, segretario comunale, deceduto in servizio, il quale con testamento olografo l'aveva istituita sua erede universale; in subordine, ha richiesto che le sia riconosciuto il diritto a succedere *pro quota* nella suddetta indennità per rappresentazione al defunto genitore Aprile Francescantonio, fratello di Aprile Rosario e a questi premorto. L'Istituto convenuto eccepisce l'infondatezza della pretesa della ricorrente richiamando il disposto dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 471/89, ed assume di aver corrisposto la predetta indennità ai fratelli e sorelle del dipendente Aprile Rosario, viventi al momento della sua morte.

2. — Rileva questo pretore che il presente giudizio involge la questione relativa alla devoluzione della «indennità premio di servizio nella forma indiretta» disciplinata dall'art. 3, secondo comma, legge n. 152/68. Tale norma stabilisce che «le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennità premio di servizio nella forma indiretta sono:

a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di iscritta che abbia contratto il matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa purché, alla data di morte della moglie, risulti a carico di questa e sia inabile a proficuo lavoro ovvero abbia compiuto il 65° anno di età;

b) la prole minorenni ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; per le orfane è, inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova.»

In seguito a reiterati interventi della Corte costituzionale, il diritto all'indennità di servizio nella forma indiretta, oltre che alle menzionate categorie di soggetti e nell'ordine di precedenza ora specificato dalle lettere a) e b), spetta altresì e nel seguente ordine:

ai genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto (Corte cost. 25 giugno 1981 n. 110);

ai collaterali, senza alcuna limitazione o condizione (Corte cost. 6 agosto 1979, n. 115 e Corte cost. 14 luglio 1988, n. 821).

L'estensione del diritto all'indennità di servizio alle suddette categorie di soggetti è stata effettuata dalla Corte costituzionale al fine di eliminare le disparità di trattamento riguardanti identiche categorie di superstiti (genitori ultrasessantenni o inabili e collaterali), basate unicamente sulla diversità dell'Ente previdenziale al quale il dipendente deceduto era iscritto. Ha infatti ritenuto la Corte che non hanno ragion d'essere - per quanto riguarda le categorie di superstiti aventi diritto - le diversità di disciplina tra l'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS ai dipendenti dello Stato e l'indennità di servizio erogata dall'INADEL ai dipendenti degli enti locali, attesa l'identità di struttura e di funzione delle suddette indennità.

3. — Con successive pronunce la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma secondo cit., nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa (Corte cost. 31 luglio 1989, n. 471), e nella parte in cui non prevede la possibilità, per la medesima indennità, della successione *ex-lege*, qualora manchino le stesse persone (Corte cost. 10 luglio 1991 n. 319).

In queste sentenze, la Corte, premesso che l'indennità in questione ha natura mista non solo previdenziale ed assistenziale, ma soprattutto retributiva, e che «da si deve ormai considerare un trattamento di fine rapporto e, in particolare, un diritto del lavoratore da lui conseguito durante la prestazione della sua attività lavorativa, della quale è frutto», ha ritenuto che «la detta indennità, siccome entra nel patrimonio del dipendente, nel caso in cui manchino le suddette persone tutelate in via principale, può essere oggetto di successione e, come si è ritenuto (Corte cost. n. 471 del 1989), anche di disposizioni testamentarie, a somiglianza di quanto avviene, per effetto dell'art. 2122 cod. civ. (Corte cost. n. 8 del 1972), per l'indennità di fine rapporto» (Corte cost. n. 319 del 1991).

L'applicazione delle norme generali in materia di successione legittima e testamentaria trova quindi un limite nella norma in esame che destina l'indennità in via prioritaria a determinati soggetti «che, per essere integrati nel nucleo familiare del dipendente, dalla retribuzione che egli percepiva durante il rapporto di impiego, ricevevano un sostentamento, del quale, dopo la sua morte, sono rimasti privi in tutto o in parte» (Corte cost. n. 319 del 1991).

4. — Si devono in primo luogo evidenziare le diverse *rationes decidendi* che hanno di volta in volta ispirato le declaratorie di illegittimità pronunciate dalla Corte costituzionale, la quale, dapprima (nelle sentenze nn. 115/79, 110/81 e 821/88) è stata mossa dall'esigenza di eliminare, riguardo ai soggetti beneficiari, disparità di trattamento presenti nelle diverse normative di settore (dipendenti dello Stato o degli enti locali), mentre successivamente, preso atto dell'evoluzione legislativa (specie l'art. 22 legge 29 ottobre 1987 n. 440, di conversione del decreto-legge n. 359 del 1987) e «valorizzata» la componente retributiva e meramente patrimoniale dell'indennità, ha avvertito la necessità di sottoporre la disciplina di questa agli stessi principi che presiedono alla devoluzione del trattamento di fine rapporto contenuti nell'art. 2122 c.c. (sentenze nn. 471/89 e 319/91). Detti principi stabiliscono che,

in caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto spetta - secondo il bisogno attuale di ciascuno - al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo; in mancanza di questi soggetti, l'indennità viene ripartita secondo le regole della successione legittima e testamentaria.

Tale disposizione mostra che diversa è la natura dell'indennità, a seconda che si tratti dei prossimi congiunti e degli altri parenti che ricevevano mezzi di sussistenza dal prestatore di lavoro, i quali secondo la giurisprudenza della Cassazione acquistano la predetta indennità *iure proprio*, indipendentemente se siano o meno chiamati all'eredità (Cass. n. 1560/74 e n. 3515/81), oppure degli altri soggetti, i quali acquistano il beneficio *iure successionis*, in base alle norme generali sulla successione a causa di morte. Nel primo caso, infatti, l'indennità assolve ad una funzione previdenziale in favore di soggetti che, vivendo a carico del prestatore di lavoro, traevano sostentamento dalla retribuzione da lui percepita e che, in conseguenza della sua morte, rimangono pregiudicati nel rapporto alimentare instaurato con il medesimo. Invece, nell'ipotesi di acquisto *iure successionis* emerge la natura meramente patrimoniale di retribuzione differita dell'indennità in questione.

In sostanza, la legge fa prevalere la funzione assistenziale e previdenziale a beneficio di particolari categorie di soggetti, individuati in ragione della loro condizione di stretti congiunti del lavoratore (coniuge e figli) o in ragione del rapporto alimentare instaurato con il medesimo (altri parenti a carico), e solo in mancanza di questi soggetti l'indennità riceve un trattamento identico a qualsiasi diritto che, al momento della morte, si trovi nel patrimonio del suo titolare.

5. — Ciò posto, occorre verificare se la normativa riguardante, in particolare, l'indennità premio di servizio in via indiretta erogata dall'INADEL, quale emerge dalla formulazione dell'art. 3, secondo comma legge n. 152/1968, come via via modificato dalle richiamate sentenze della Corte, risulti nel suo complesso coerente e razionale al suo interno, e conforme alle norme della Costituzione.

L'attribuzione dell'indennità di servizio in caso di morte del lavoratore avviene anche qui con la destinazione in via prioritaria ad alcune categorie di soggetti e, in mancanza di questi, attraverso la devoluzione secondo le norme generali della successione legittima e testamentaria. Tuttavia, nella fattispecie in esame, le categorie di superstiti, destinatari *iure proprio* del beneficio, solo in parte sono individuate in ragione del rapporto di integrazione nel nucleo familiare del dipendente, la cui interruzione, in seguito alla sua morte, giustifica l'attribuzione in via «privilegiata» dell'indennità poichè dallo stesso traevano mezzi di sostentamento: a questa *ratio*, infatti, rispondono le categorie indicate nella formulazione originaria dell'art. 3, secondo comma, cit. (*ex coniuge e prble*) ed anche quelle risultanti dall'ampliamento operato dalle sentenze della Corte cost. n. 110/1981 (genitori ultrasessantenni o inabili e a carico dell'iscritto) e n. 115/1979 (collaterali inabili e a carico dell'iscritto). Appare, invece, estranea alla *ratio* previdenziale e assistenziale, sopra indicata, l'attribuzione in via prioritaria del beneficio in parola ai collaterali senza alcuna limitazione o condizione (Corte cost. n. 821/1988), atteso che questa categoria viene individuata unicamente in base al rapporto di parentela con il *de cuius*, senza che venga richiesta la sussistenza di un rapporto latamente alimentare con quest'ultimo: la categoria dei collaterali viene, in sostanza, individuata secondo lo stesso criterio — rapporto di parentela — che presiede alla successione legittima. Mancando in capo ai collaterali una situazione di fatto — quale l'integrazione nel nucleo familiare del lavoratore deceduto o lo stato di bisogno soddisfatto dal medesimo — tale che faccia prevalere la funzione previdenziale sulla funzione retributiva nella corresponsione ai superstiti dell'indennità di servizio, appare ingiustificato e irrazionale il trattamento che la norma in esame loro riserva. E conseguentemente appaiono ingiustificate le deroghe che in questo modo vengono portate al sistema generale della successione a causa di morte, atteso che la destinazione dell'indennità ai collaterali si risolve, in definitiva, nell'attribuzione di un diritto di credito avente natura retributiva e già entrato nel patrimonio del dipendente nel corso della sua vita lavorativa, secondo criteri particolari e speciali, diversi da quelli che sono a fondamento della attribuzione *mortis causa* degli altri diritti a carattere patrimoniale.

6. — Nella fattispecie in esame si realizza, in altri termini, una deroga alla norma generale contenuta nell'art. 457 c.c., attraverso la posposizione dell'erede testamentario ad altri soggetti (collaterali del *de cuius*) individuati direttamente dalla legge ma non aventi la qualifica di legittimari, senza che ricorra alcuna delle ragioni previdenziali o assistenziali che — secondo l'orientamento della stessa Corte costituzionale — sono a fondamento della attribuzione della detta indennità in via prioritaria a determinate categorie di superstiti.

Dalle sentenze nn. 471/89 e 319/91 della Corte costituzionale risulta, infatti, che l'applicazione alla indennità di servizio delle norme generali sulla successione legittima e testamentaria trova giustificazione nella trasformazione della natura giuridica della indennità medesima: questa non ha solo una funzione previdenziale, ma ha acqui-

stato un carattere essenzialmente retributivo e quindi disponibile da parte del titolare. E tale disciplina generale trova una limitazione in presenza delle categorie di superstiti individuate dall'art. 3, secondo comma cit., sicchè questa norma, regolando comunque l'attribuzione di diritti aventi natura retributiva sia pure con funzione previdenziale, assume carattere speciale e derogatorio rispetto ai principi che sono a fondamento della successione a causa di morte: mancando però — riguardo ai collaterali — una situazione di integrazione nel nucleo familiare del *de cuius* o di posizione a carico del medesimo, la deroga contenuta nell'articolo citato risulta irrazionale e confliggente con gli artt 3 e 42 ult. comma della Costituzione.

7. — Il contrasto della norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 152/1968, come modificata dalle sentenze della Corte costituzionale, con i menzionati articoli della Costituzione parrebbe sussistere, secondo questo pretore, sotto due profili.

In primo luogo, in quanto detta norma, nella previsione dei soggetti destinatari dell'indennità di servizio in forma indiretta, pospone l'erede testamentario ai collaterali, anche se non viventi a carico del lavoratore deceduto, in violazione della regola generale fissata dall'art. 457 cod. civ. e senza che sussista alcuna ragione assistenziale, tale da giustificare il trattamento di favore nei loro confronti. Infatti, i collaterali superstiti, non viventi a carico, non subiscono un particolare pregiudizio in seguito alla morte del lavoratore, atteso che essi non vantavano, neppure in via di fatto, alcuna aspettativa ad ottenere mezzi di sostentamento dalla retribuzione percepita dal medesimo.

La discriminazione dell'erede testamentario in favore dei collaterali, non viventi a carico del lavoratore deceduto, risulta in contrasto con i principi espressi dagli artt. 3 e 42, ultimo comma, della Costituzione, in quanto nella specie non ricorre alcuna situazione giuridicamente apprezzabile, tale da giustificare la deroga ai principi generali in materia di successione testamentaria, nè in ordine alla qualità dei soggetti favoriti, individuati dalla norma non in base a ragioni assistenziali, ma solo in virtù del rapporto di parentela, nè in ordine alla natura del diritto all'indennità che — avendo ormai carattere prevalentemente retributivo — rientra nel novero dei diritti disponibili da parte del suo titolare, anche per il tempo in cui questi avrà cessato di vivere, attraverso il negozio testamentario.

8. — In secondo luogo, il contrasto tra la norma dell'art. 3 secondo comma della legge n. 152/68, in combinato disposto con gli artt. 467 e 468 cod. civ., e gli artt. 3 e 42 ult. co. della Costituzione, parrebbe sussistere in quanto detta norma, menzionando soltanto i soggetti «superstiti», esclude implicitamente i discendenti del collaterale premorto dall'acquisto *iure representationis* del diritto all'indennità di servizio. Posto infatti che tale indennità, rispetto ai collaterali non viventi a carico del dipendente deceduto, non ha natura diversa dagli altri diritti patrimoniali caduti in successione, e viene acquistata non già per ragioni assistenziali, ma per quelle che sottendono l'istituto della successione legittima (rapporto di parentela), appare ingiustificata la discriminazione tra il collaterale «superstite» che acquista il beneficio e il discendente del collaterale premorto che ne viene escluso, nonostante che entrambi i soggetti — in virtù delle norme generali in materia di rappresentazione fissate dagli artt. 467 e 468 cod. civ. — si trovino nel medesimo rapporto di parentela rispetto al defunto.

Ciò porrebbe la norma denunciata in contrasto con gli artt. 3 e 42, ultimo comma, della Costituzione, in quanto, nell'attribuzione ai soli collaterali «superstiti» della predetta indennità, mancherebbe una particolare situazione dei soggetti beneficiari tale da giustificare la deroga al principio di parità di trattamento dei soggetti che si trovano in situazioni identiche, ed alle norme generali in materia di successione legittima.

9. — Premesso che l'art. 3 Cost. pone a carico del legislatore l'obbligo di non violare le regole della logica nell'esercizio dell'attività legislativa, confligge con tale articolo la legge che disponga trattamenti differenziati per determinate categorie di rapporti, allorchè dallo stesso suo testo o dalle altre disposizioni ad esso collegate risulti l'inesistenza delle peculiarità dei rapporti regolati, allegate a giustificazione dei trattamenti medesimi. Ove non appaia possibile individuare ragioni suscettibili di giustificare la deroga apportata da una legge ad altre più generali, sorge il dubbio che tale legge violi il principio di eguaglianza.

Ed infatti, una volta chiarito che l'indennità erogata dall'I.N.A.D.E.L. ha essenzialmente natura retributiva e che è in forza di tale natura che la stessa viene acquistata dai collaterali, l'immotivata deroga alle norme generali in materia di successione che la norma impugnata determina, appare confliggente con l'art. 3 Cost. per il deteriore trattamento che in tal modo essa riserva all'erede testamentario ed al discendente del collaterale premorto, rispetto alla posizione che le stesse categorie di soggetti hanno riguardo agli altri diritti di natura patrimoniale caduti in successione.

La discriminazione che le suddette categorie di soggetti subiscono, non essendo giustificata da alcuna situazione oggettiva relativa alla natura dell'indennità o ai soggetti beneficiari, appare arbitraria e lesiva dei canoni della logica e della ragionevolezza, ai quali il legislatore si deve attenere allorché prevede trattamenti diversificati nell'ambito di rapporti omogenei. La discrezionalità del legislatore — secondo l'insegnamento della Corte costituzionale — trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento fra cittadini (Corte cost. n. 200 del 1972). Nella norma impugnata il legislatore si è discostato dagli schemi del codice civile, creando trattamenti differenziati senza una ragione logica, atteso che non si intravede in capo ai collaterali non viventi a carico, alcuna particolare situazione tale da giustificare l'acquisto in via prioritaria dell'indennità di servizio: pertanto la preferenza loro accordata appare irragionevole e ingiustificata.

La norma in esame potrebbe considerarsi confliggente anche con l'art. 42, comma quarto, della Costituzione, nella parte in cui limita l'efficacia del negozio testamentario in deroga alla disciplina del codice civile, senza che sussista una ragione giustificativa. Se si evidenzia che la devoluzione del trattamento di fine rapporto, ai cui principi — secondo il dettato della Corte — si conforma la disciplina dell'indennità di servizio, rientra nel novero delle c.d. successioni anomale, comprensivo di altre ipotesi in materia di equo canone e di proprietà agraria del coltivatore diretto, e che la *ratio* di tali diritti successori «speciali» è da rinvenirsi nell'esigenza di tutelare valori e posizioni socialmente apprezzabili, attraverso una restrizione della volontà privata a favore di meccanismi attributivi operanti *ex lege*, si vede come l'ordinamento abbia riconosciuto all'autonomia testamentaria una posizione di rilievo recessiva soltanto in presenza di inderogabili esigenze di solidarietà familiare (legittimari) o — come nella specie — di ragioni di carattere sociale o assistenziale. Prevedere attribuzioni successorie «speciali» senza che ricorrano ragioni siffatte, potrebbe risolversi — oltre che in una ingiustificata disparità di trattamento — in una irragionevole restrizione del negozio testamentario, la cui esistenza nell'ordinamento trova tutela nella citata disposizione costituzionale.

10. — La dedotta questione di illegittimità costituzionale è rilevante nel presente giudizio, in quanto si discute appunto del diritto della ricorrente, sia in quanto nominata erede testamentaria che, in subordine, quale discendente del collaterale premorto, ad ottenere rispettivamente per intero o *pro quota*, in forza del diritto di rappresentazione, l'indennità premio di servizio prevista dall'art. 3, comma secondo, della legge 152/1968, erogata invece dall'I.N.A.D.E.L. ai collaterali superstiti non viventi a carico del lavoratore deceduto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 8 marzo 1968 n. 152, come modificato dalle sentenze della Corte costituzionale 6 agosto 1979 n. 115, 14 luglio 1988 n. 821, 31 luglio 1989 n. 471 e 10 luglio 1991 n. 319, in combinato disposto con gli artt. 457, 467 e 468 del cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 42, comma quarto, della Costituzione, nella parte in cui pospone l'erede testamentario ai collaterali del lavoratore deceduto, senza alcuna condizione o limitazione, nell'acquisto dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta, e nella parte in cui esclude il diritto di rappresentazione dei discendenti del collaterale premorto dall'acquisto della predetta indennità;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite.

Lecce, addì 1° marzo 1996

Il pretore: BENFATTO

N. 822

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Prandi Leonilde contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 743/95 fra Prandi Leonilde e l'INPS sciogliendo la riserva, vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dai dott. pr. Sandro Bravo e Marcella Regazzoni dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 38, 102 e 113 Costituzione nei seguenti termini:

«A) il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, ... è effettuato mediante assegnazione ... di titoli di Stato ... in sei annualità" è in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

B) il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, nella parte in cui prevede che "... nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria" è in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

C) il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, nella parte in cui prevede che "Il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al primo comma spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità" con esclusione di ogni altra categoria di superstiti che rivestano la qualità di eredi, è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

D) il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, in quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avente ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto", è in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 13 della Costituzione».

E per i seguenti motivi: «È evidente che la disposizione contenuta al terzo comma dell'art. 1, decreto-legge n. 166/1996, con palese violazione degli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione, vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale con riferimento all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante inadempimento dell'Istituto di previdenza, per la difesa di posizioni soggettive che la Corte costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione e che, ciò nonostante, l'I.N.P.S. ha sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente giudizio, opponendo una resistenza pervicace e non giustificata.

La compromissione del diritto di difesa appare tanto più grave e clamorosa considerato che la dichiarazione di estinzione dei giudizi pendenti consentirebbe all'amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, la misura della prestazione dovuta e l'esistenza stessa di una pretesa giusta fatta valere dall'avente diritto e riconosciuta dall'orientamento della giurisprudenza risalente e consolidata dalla Corte di cassazione, recepito dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale. L'Ente previdenziale, convenuto per l'inadempimento di obblighi e di compiti istituzionali, sarebbe assolto dal giudizio e lasciato arbitro di decidere del tutto discrezionalmente e secondo valutazioni di mera convenienza, già espresse nelle pretestuose eccezioni sollevate in corso di causa, dell'esistenza e dell'entità delle proprie obbligazioni nei confronti di soggetti che verrebbero privati dei normali rimedi giurisdizionali.

La violazione delle garanzie espresse negli artt. 24 e 25 della Carta costituzionale investe il terzo comma dell'art. 1, decreto-legge n. 166/1996, altresì, per la parte relativa alla compensazione delle spese, sottraendo al giudice naturale, e a qualsiasi possibilità di giudizio, anche tale componente «accessoria» della controversia.

Nel caso di specie la lesione di posizioni soggettive si accompagna, inoltre, all'illegittima interferenza (nell'esercizio) del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, in contrasto con gli artt. 102 e 113 della Costituzione.

L'estinzione dei giudizi pendenti precluderebbe l'esame del merito e, dunque, la pronuncia di una sentenza di condanna avente un contenuto rispetto al quale è ostativo, in misura rilevante, il dettato delle altre norme censurate.

Con riferimento alle eccezioni *sub a)* e *b)*, risulta evidente che le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 sono in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto sottopongono i crediti di cui è causa ad un trattamento risarcitorio che appare, sotto diversi profili, peggiore rispetto a quello previsto per ogni altro credito, e cancellano parte del credito conseguente all'inadempimento di cui è responsabile l'Istituto di previdenza.

I medesimi rilievi, in relazione all'art. 3 della Costituzione, possono ripetersi, a maggior ragione, con riferimento alla disposizione considerata *sub c)*, con la quale si pone nel nulla un diritto patrimoniale perfetto acquisito *iure hereditatis*.

Le considerazioni svolte confermano i rilievi di grave illegittimità delle norme in esame, siano esse singolarmente considerate, siano riguardate nel loro complesso, in quanto operano una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale intesa quale mezzo per l'attuazione di diritti preesistenti.

Rilevato che l'eccezione è rilevante ai fini della decisione in quanto appare evidente l'interesse dei ricorrenti e non vedesi dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialità dell'estinzione, rispetto ad ogni questione di merito (punto *d)*;

Ritenuto altresì rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di cui ai punti *a)* e *b)*, incidendo sul merito della domanda;

Ritenuto invece che la eccezione *sub c)* non è rilevante ai fini della decisione poiché il punto riguarda gli eredi non aventi diritto a pensione di reversibilità, mentre nella specie la ricorrente è l'assicurata medesima;

Rilevato che la questione di cui al punto *d)* non è manifestamente infondata in quanto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 Cost. vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale prevedendo l'estinzione dei giudizi pendenti, con preclusione peraltro dell'esame di tutte le numerose eccezioni preliminari avanzate dall'Ente convenuto (prescrizione di legge, decadenza *ex art.* 6 legge n. 166/1991 e art. 4 decreto-legge n. 384/1992, estinzione dell'obbligazione per intervenuto adempimento, carenza di reddito, rigetto nel merito nel caso di decesso del *dante causa* del ricorrente da lavoratore e non da pensionato):

che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se parziale) delle aspettative del ricorrente in quanto lo stesso potrebbe vedersi opporre le medesime eccezioni da parte dell'Ente, dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale;

che anche per quanto riguarda la compensazione delle spese manifestamente non infondato è il rilievo di incostituzionalità nei confronti degli artt. 24 e 25 Cost., in quanto viene sottratto a qualsiasi giudizio tale componente accessoria della controversia;

che inoltre questo pretore rileva altresì sul punto profili di incostituzionalità anche in relazione all'art. 36 Cost., in quanto per consuetudine le cause in oggetto vengono trattate gratuitamente dai difensori nei confronti dei clienti inviati dai patronati e la compensazione delle spese condurrebbe alla perdita delle somme anticipate e degli onorari dovuti;

Rilevato che la questione *sub a)* non è manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;

che infatti, pur considerati i giudizi espressi nella sentenza Corte cost. 31 marzo 1995, n. 103, sussistono seri dubbi sulla adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle aspettative dei ricorrenti costituenti diritti degli stessi a seguito delle sentenze n. 498/93 e n. 240/94, anche sotto il profilo della età avanzata dei pensionati, per cui la rateizzazione delle somme in sei annualità appare inadeguata, rischiando addirittura di giungere dopo il decesso dell'interessato (e peraltro nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 1 legge n. 116/96), privando così il pensionato del proprio diritto;

Considerato non manifestamente infondato il profilo *sub b)* tenuto conto della considerevole perdita che subirebbe il ricorrente con trattamento deterioro e differenziato e cancellazione in concreto di parte del credito;

Ritenuta, d'ufficio, rilevante per quanto sopra espresso e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'intero d.-l. 28 maggio 1996, n. 166, con riferimento all'art. 77 Cost., potendosi ben non ravvisare il presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza per il quale il Governo poteva adottare la firma del decreto-legge, tenuto conto del trascinarsi per anni del contenzioso e del rimborso disposto in ben 6 annualità;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionali:

1) primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che «il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici erogati dagli Enti previdenziali interessati, ... e l'effettuato mediante assegnazione ... di titoli di Stato ... in sei annualità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione»;

2) secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che «... nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrano gli interessi e rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione»;

3) terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 in quanto prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione;

4) dell'intero d.-l. 28 marzo 1996, n. 116, per contrasto con l'art. 77 della Costituzione in assenza del caso straordinario di necessità ed urgenza;

Dichiara non rilevante nel giudizio de quo il rilievo sub C);

Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;

Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte. -

Sondrio, addì 24 aprile 1996

Il cons. pretore dirigente: DE SANNA

n. 823

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Andreoli Emma contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 744/95 fra Andreoli Emma e l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 822/1996).

n. 824

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Andreotta Anna contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 745/95 fra Andreotta Anna e l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 822/1996).

n. 825

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Bettolatti Alice contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 746/95 fra Bettolatti Alice e l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 822/1996).

N. 826

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Leusciatti Balbina contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 747/95 fra Leusciatti Balbina e l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 822/1996).

N. 827

*Ordinanza emessa il 24 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Bonelli Rina contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 748/95 fra Bonelli Rina e l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 822/1996).

N. 828

*Ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla corte d'appello di Bologna
nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria ed altri*

Reato in genere - Oltraggio a corpo amministrativo - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività a fronte del modesto disvalore sociale del fatto - Lesione del principio di eguaglianza, della finalità rieducativa della pena e del diritto di difesa - Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dei pubblici uffici - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1996.

(C.P., art. 342).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Bussoni Ilaria, Scalfari Antonio e Calzolari Enrico;

Rilevato che gli imputati appellanti sopra nominati hanno proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 c.p. con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di mesi 6 di reclusione;

Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 341 in data 19-25 luglio 1994, ha risolto analoga questione con riferimento al disposto di cui all'art. 341 c.p. dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si prevede come minimo edittale la reclusione per mesi 6;

Considerato che l'oggetto della tutela penale del disposto di cui all'art. 342 c.p. (oltraggio a un Corpo politico e amministrativo o giudiziario) è analogo a quello di cui all'art. 341 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) e l'interesse tutelato coincide con quello protetto dall'art. 341 c.p., ovvero in quanto entrambe le ipotesi sono poste a sostegno del prestigio dello Stato inteso come pubblica amministrazione essendo in un caso la tutela diretta ad un singolo soggetto investito di pubbliche funzioni e nell'altro a un organo amministrativo considerato nel suo complesso che all'esercizio di dette funzioni è deputato;

che pertanto valgono, anche in ordine all'art. 342 c.p., le considerazioni già espresse dalla Corte costituzionale sul mutamento del quadro storico e politico rispetto alle concezioni dominanti all'epoca in cui fu creata la norma incriminatrice, per cui, nell'attuale ordinamento democratico conseguente alla Costituzione repubblicana, il rapporto tra Amministrazione e società non è un rapporto d'imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima;

che di conseguenza la rigidità e severità del minimo edittale tuttora vigente è frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole fra la tutela dell'onore e del prestigio degli Organi della pubblica amministrazione e quello della libertà personale del soggetto agente, nei casi di minima entità;

che parimenti valido è il rilievo della manifesta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio minimo previsto dall'articolo citato, in riferimento a quello previsto dall'art. 594 c.p., in quanto, pur costituendo il caso in questione, ipotesi di ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo, meritevole di particolare tutela, non appare congruo un rapporto pari a 12 volte superiore tra il reato di ingiuria e quello di cui ci si occupa, quanto al minimo edittale;

che, del pari, il minimo edittale negli attuali limiti, contrasta con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, essendo compromessa la finalità educativa della pena;

che, inoltre, attesa la sostanziale analogia normativa sopra rilevata, il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 342 c.p. contrasta con quello attualmente vigente dell'art. 341 c.p. a seguito della dichiarata incostituzionalità parziale di tale norma, per quanto attiene il minimo edittale; per cui detta disparità appare manifestamente irragionevole e quindi contrastante con l'art. 3 della Costituzione;

che, infine, non appare manifestamente infondato il punto relativo alle conseguenze sull'andamento della giustizia di un elevato limite edittale minimo che impedendo la conversione della pena con l'applicazione di sanzioni sostitutive pecuniarie, impone spesso dibattimenti di elevata complessità, non giustificati dall'entità oggettiva del fatto, con violazione dell'art. 97, comma primo, della Costituzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del c.p. in relazione alla misura del minimo edittale della pena per violazione degli artt. 3, 27, comma terzo, e 97, comma primo, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Dispone altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia trasmessa mediante notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 6 giugno 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

96C1157

N. 829

Ordinanza emessa il 28 marzo 1996 dalla corte d'appello di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra l'I.A.C.P. della provincia di Reggio Calabria e Pellicano Luciano ed altre

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni, ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul diritto di proprietà e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 97).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 68 dell'anno 1994 del ruolo generale degli affari conteziosi vertente tra l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti De Leo Giuseppe ed Eugenia Rita Minicò, appellante, contro Pellicano Luciano, Pellicano Piera e Calabrò Marisa vedova Pellicano, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Giovine, appellati.

Ritenuto in fatto:

che con sentenza del tribunale di Reggio Calabria n. 79/93 depositata il 26 febbraio 1993 l'Istituto autonomo per le case popolari (I.A.C.P.) della provincia di Reggio Calabria è stato condannato, tra l'altro, al pagamento in favore di Calabrò Marisa, Pellicano Luciano e Pellicano Piera della somma di lire 1.671.000.000 (comprensiva di rivalutazione), con gli interessi legali dal 9 gennaio 1982 sino all'effettivo soddisfacimento, a titolo di risarcimento del danno per l'estinzione del diritto dominicale privato e la contestuale acquisizione, a titolo originario, da parte dello stesso I.A.C.P. del terreno edificatorio sito in Archi di Reggio Calabria, riportato nel N.C.T. alla partita 11531, foglio 1, particella 63;

che avverso tale decisione l'Istituto ha proposto appello davanti a questa Corte, con atto notificato il 24 marzo 1994, deducendo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, l'erronea determinazione del valore venale del terreno per cui è causa;

che la Calabrò e i Pellicano hanno chiesto il rigetto del gravame;

che, essendo stata nelle more innovata la determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno in caso di c.d. occupazione acquisitiva, a seguito dell'approvazione dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, legge 28 dicembre 1995, n. 549 (che ha modificato il sesto comma dell'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), gli appellati hanno denunciato la norma d'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 97, 28, 43, 42 (secondo comma), 41 (primo comma) Cost.

OSSERVA.

La questione di legittimità costituzionale della citata disposizione — applicabile alla controversia in corso non essendo stata ancora determinata in via definitiva l'entità del risarcimento del danno — è rilevante e non manifestamente infondata.

In proposito vanno illustrati (anche al di là della prospettazione degli appellati) i seguenti rilievi, mentre sarà decisa congiuntamente al merito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'I.A.C.P..

Il primo rilievo attiene alla violazione dell'art. 3 Cost. per una ingiustificata equiparazione di situazioni profondamente differenti.

Lo stesso giudice delle leggi, con pronuncia n. 442 del 16 dicembre 1993, ha precisato che l'espropriazione legittima e l'occupazione acquisitiva sono fattispecie «assolutamente divaricate e non comparabili», evidenziando che nella prima, il rispetto dei presupposti formali e sostanziali del procedimento costituisce adeguata garanzia per il privato, mentre, nella seconda la sottrazione al controllo dell'osservanza dei presupposti giustifica conseguenze più gravose per l'ente espropriante.

Tale diversità è stata ribadita anche di recente dalla stessa Corte, con sentenza n. 188 del 23 maggio 1995, che, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite, ha affermato che l'acquisto in capo alla pubblica amministrazione «del nuovo bene, risultante dalla trasformazione del precedente si configura... come una conseguenza ulteriore, eziologicamente dipendente non dall'illecito, ma dalla situazione di fatto — realizzazione dell'opera pubblica con conseguente non restituibilità del suolo in essa incorporato — che trova il suo antecedente storico nella illecita occupazione e nell'illecita destinazione del fondo alla costruzione dell'opera stessa».

Anche il legislatore attrae la fattispecie dell'occupazione acquisitiva nell'ambito dell'illecito, tanto che, nella norma in esame, distingue l'indennizzo dal risarcimento del danno, pur procedendo al tempo stesso alla denunziata, ingiustificata equiparazione, in quanto omette di considerare il disvalore della condotta antiggiuridica dell'occupante e i differenti punti di equilibrio che l'indennizzo ed il risarcimento del danno rappresentano.

Invero, nell'espropriazione legittima la misura dell'indennizzo viene configurata come il punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e l'interesse del singolo proprietario; nell'occupazione illegittima il risarcimento del danno viene configurato come il punto di equilibrio tra l'interesse pubblico al mantenimento dell'opera già realizzata e la reazione dell'ordinamento a tutela della legalità violata.

Nella prima fattispecie rileva la mediazione di cui al terzo comma dell'art. 42 Cost., più volte valutata dalla Corte costituzionale; nella seconda, mancando un procedimento espropriativo *secundum legem* (nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano garanzie per il proprietario, la cui eventuale inosservanza può essere fatta valere), la proprietà privata — data l'assenza di qualsiasi valutazione comparativa — non può che rilevare *tout-court* come situazione soggettiva che l'ordinamento deve proteggere prescindendo, quanto meno, ai fini dell'entità del risarcimento del danno, dalla natura (privata o pubblica) del soggetto, autore dell'illecito.

A quanto fin qui esposto si collega il secondo rilievo che è apprezzabile in rapporto alla norma di cui all'art. 42, commi secondo e terzo, Cost. per l'ingiustificata compressione del diritto di proprietà che la disposizione in esame comporta.

Invero, al di fuori di una procedura espropriativa, attesa l'esclusione della retrocessione del fondo privato, la tutela risarcitoria si configura come l'unica forma di tutela residua offerta ad una situazione di diritto soggettivo costituzionalmente prevista e di fatto violata, in quanto il principio di legalità non consente di legittimare (sia *ex post* che *ex ante*) volontari atti di aggressione di una posizione soggettiva costituzionalmente garantita (quale la proprietà privata), ricommettendo ad essi le stesse conseguenze, al di fuori del rispetto della di cui al terzo comma dell'art. 42 Cost..

L'ultimo rilievo attiene alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost..

La norma in questione, assicurando uguaglianza tra debito risarcitorio e debito indennitario e garantendo di conseguenza, l'irresponsabilità dei pubblici amministratori e funzionari (che hanno sviato il procedimento di espropriazione regolare), avrà l'effetto pratico di indurre la p.a. a preferire alla procedura espropriativa comportamenti di fatto *contra legem*, svincolati dai controlli di legittimità, con inevitabile violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Per quanto precede, la Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del sessantacinquesimo comma dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (che ha sostituito il sesto comma dell'art. 5-*bis* del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) in riferimento agli artt. 3, comma primo, 42, commi secondo e terzo, e 97 della Costituzione, provvedendo come da dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

La Corte di appello di Reggio Calabria sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Calabria, addì 28 marzo 1996

Il presidente: ADORNO

96C1158

N. 830

*Ordinanza emessa il 23 maggio 1996 dal pretore di Ancona
nel procedimento penale a carico di Giordano Salvatore*

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudizio direttissimo - Giudice che, prima della fase dibattimentale, abbia convalidato l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti dello stesso una misura cautelare personale - Incompatibilità ad esercitare, nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del principio del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma, e 566, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Ritenuto:

che questo magistrato in data odierna ha proceduto alla convalida dell'arresto ed all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato, sul presupposto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza che hanno legittimato l'arresto;

che già in data 21 marzo 1996 questo pretore aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma secondo, e 566, comma sesto, c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità del pretore del dibattimento a giudicare l'imputato nei confronti del quale abbia applicato una misura cautelare;

che nel caso di specie ricorre la stessa ipotesi già rimessa al vaglio della Corte costituzionale;

Richiamate in questa sede tutte le osservazioni già formulate nella suddetta ordinanza, della quale si dispone che copia sia allegata anche alla presente ordinanza a sostegno e migliore illustrazione della questione di legittimità costituzionale qui prospettata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87 ed i D.C.C. 16 marzo 1956, sospende il processo in corso e dispone che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza (di cui si deve considerare per la parte motiva parte integrante quella qui allegata del 21 marzo 1956) sia trasmessa alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. e dell'art. 566, comma sesto, c.p.p., in quanto accusati di violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, nel senso precisato in motivazione;

Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e che la prova di tali notificazioni e comunicazioni sia inviata insieme agli atti alla Corte stessa.

Ancona, addì 23 maggio 1996

Il pretore: (firma illeggibile)

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale a carico di Agostinelli Luca, nato a Monza il 9 febbraio 1968, imputato del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 2ª, c.p. ipotesi, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;

Premesso:

che l'Agostinelli veniva arrestato in data 3 marzo 1996 nell'asserita flagranza del reato di cui furto plurigravato;

che in data 4 marzo 1996 si procedeva al giudizio di convalida di arresto, a conclusione del quale questo pretore convalidava l'arresto e disponeva — su richiesta del p.m. di custodia cautelare in carcere — l'applicazione della meno restrittiva misura degli arresti domiciliari;

che, dopo la pronuncia della suddetta ordinanza, aveva inizio il giudizio direttissimo, in apertura del quale il legale dell'imputato chiedeva ed otteneva termine a difesa, sicché il processo veniva rinviato al giorno successivo;

che in tale seconda udienza lo stesso difensore eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non ricomprende fra le ipotesi d'incompatibilità a giudicare — e dunque fra quelle di ricusazione — quella del pretore che abbia convalidato l'arresto ed applicato la misura cautelare;

che tale eccezione veniva respinta solo perché si riteneva intempestiva la richiesta di ricusazione e dunque, sotto tale profilo, irrilevante l'eventuale incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 34, 36 e 37 c.p.p.;

che l'imputato presentava ugualmente istanza di ricusazione, a motivo dell'asserita suddetta incompatibilità del giudicante, al tribunale di Ancona che con ordinanza del 7 marzo 1996 la dichiarava inammissibile, confermando la tardività della stessa;

che alla successiva udienza del 14 marzo 1996, su istanza del difensore che insisteva nella suddetta eccezione affinché venisse valutata dal giudice ai sensi dell'art. 36 c.p.p. il pretore — rilevato che nessun termine è previsto dal codice di procedura penale per l'eventuale dichiarazione di astensione — si riservava di pronunciare ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

O S S E R V A

Sotto il profilo dell'ammissibilità della questione di costituzionalità si rileva che, sebbene non possa essere proposta nello stesso grado di giudizio una seconda eccezione, così come si desume dall'art. 24 legge 11 marzo 1953 n. 87, deve ritenersi consentito al giudice sollevarla di ufficio — ex art. 23, terzo comma, cit. legge — anche dopo che quella su istanza di parte non sia stata accolta per difetto di rilevanza.

Nel processo penale, infatti, l'incompatibilità del giudice può essere fatta valere in due modi: da una delle parti a mezzo di apposita ricasazione o dallo stesso giudicante tramite l'istituto dell'astensione. Pertanto, se l'asserita incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p. deve ritenersi irrilevante ai fini della ricasazione allorché quest'ultima istanza venga presentata fuori termine non altrettanto può dirsi sotto il profilo della facoltà di astensione, per la quale invece l'art. 36 c.p.p. non prevede un termine di decadenza.

Anche dopo la prima verifica della costituzione in giudizio delle parti rimane dunque rilevante per il giudice poter valutare la propria terzietà alla stregua delle norme dell'ordinamento processual-penalistico, fra cui l'art. 34 c.p.p., che prevede le incompatibilità derivanti dal pregresso esercizio nell'ambito dello stesso procedimento penale di una diversa funzione giudiziaria o comunque di un diverso ufficio.

Tale articolo non ricomprende, tuttavia, fra tali casi d'incompatibilità, quella del pretore che abbia proceduto alla convalida dell'arresto e che si veda poi investire del conseguente giudizio direttissimo. Anzi, altra norma del codice di rito, l'art. 566, comma 6, c.p.p. prevede espressamente — almeno secondo la corrente ed indiscussa interpretazione — che il pretore che ha proceduto alla convalida dell'arresto in generale ove il relativo giudizio abbia avuto esito positivo, proceda immediatamente al giudizio direttissimo. Ne consegue che, non solo l'ipotesi in esame non è contemplata fra quelle d'incompatibilità, quanto anche che il sistema processual-penalistico vigente sembra imporre l'identità della persona fisica del magistrato che ha proceduto alla convalida e di quello incaricato del giudizio direttissimo, sicché tale coincidenza non potrebbe essere neppure evitata tramite una diversa ripartizione tabellare del carico di lavoro dei magistrati addetti alla stessa pretura circondariale.

Si tratta dunque di stabilire se la rilevata identità fisica del giudicante non possa essere di pregiudizio all'imputato e se dunque la stessa, al di là dell'attuale previsione normativa, non possa essere considerata lesiva dei valori costituzionali.

Questo pretore ritiene di dover dare risposta affermativa al quesito, giacché l'originaria previsione dell'art. 34 c.p.p. si è venuta arricchendo, per effetto degli interventi della Corte costituzionale, di tante e tali ipotesi d'incompatibilità da fare del principio della terzietà del giudice un valore di stretta osservanza e di analogica estensibilità (per effetto di future pronunce d'incostituzionalità) al di là delle ipotesi espressamente previste dal legislatore.

In particolare, con riguardo al caso di specie, si osserva che la Corte costituzionale con sentenza del 6 settembre 1995 n. 432 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato».

Dalla lettura della sentenza si rileva che la Corte ha ritenuto che — anche per effetto del mutamento legislativo derivato dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 332 — il giudizio sull'applicabilità della misura cautelare sia divenuto così penetrante da non poter essere più considerato «di mera legittimità ma di merito» sulla colpevolezza dell'imputato.

Questo pretore concorda con le opinioni espresse in proposito dalla Consulta, come esaurientemente espresse nella suindicata sentenza, alla quale pertanto si riporta, facendole proprie. Si sottolinea qui soltanto come fra l'altro — per effetto della suindicata novella — l'art. 275 comma 2-bis c.p.p., prevedendo che non possa essere disposta la misura della custodia cautelare nel caso in cui sia concedibile la sospensione condizionale della pena, imponga ora al giudice della misura cautelare di anticipare quello stesso giudizio prognostico che in precedenza veniva normalmente effettuato solo a conclusione del processo per la verifica della possibilità di concedere il beneficio di cui all'art. 163 c.p.. Pertanto, sia sotto questo profilo, che sotto quello ancor più pregnante della verifica dei gravi indizi di colpevolezza, già ampiamente esaminata dalla Corte, si viene a richiedere sempre più al giudice chiamato a decidere sulla misura cautelare un'anticipazione di giudizio sulla sussistenza del reato e la concedibilità della sospensione condizionale della pena all'imputato.

La Corte ha dunque ravvisato in ciò il determinarsi di una «forza di prevenzione» che mina l'imparzialità di giudizio del giudice.

Tali argomentazioni sembrano valere anche per l'arrestato nel giudizio pretorile che si vede giudicare col rito direttissimo proprio dallo stesso magistrato che ne ha convalidato l'arresto, giacché la stessa «forza di prevenzione» si viene a determinare in questi per effetto della pronuncia sulla misura cautelare. Tale condizione soggettiva del giudice, del resto, potrebbe — anche essere favorevole all'imputato ed invisibile alla pubblica accusa (si pensi al caso in cui l'arresto venga convalidato, ma non venga applicata la custodia cautelare proprio per effetto di una anticipatoria prognosi favorevole di futura astensione da altri reati formulata dal pretore e non condivisa dal p.m.) e si dovrebbe comunque considerare incostituzionale giacché la terzietà del giudice deve considerarsi valore stabilito non nell'interesse del solo imputato, ma anche della corretta amministrazione della giustizia (così si spiega fra l'altro come mai l'art. 34, comma 3, c.p.p. preveda fra le ipotesi d'incompatibilità anche quella di colui che abbia prestato ufficio di difensore).

Nell'attuale mancata previsione dell'ipotesi d'incompatibilità qui ravvisata si palesa dunque una violazione dell'art. 24, secondo comma, c.p.p., che assicura viceversa la difesa «effettiva» di ciascuno in ogni stato e grado del procedimento.

A tale profilo d'illegittimità si aggiunge poi che — per effetto della surrichiamata sentenza della Corte costituzionale n. 432/95 — il caso d'incompatibilità ivi previsto si è venuto ad aggiungere alle ipotesi già previste dall'art. 34 c.p.p., ragion per cui, ove l'incompatibilità stessa non si venisse ad estendere ai casi analoghi, si verrebbe a creare una palese disparità di trattamento tra imputati che si trovano sostanzialmente nella stessa situazione processuale.

In particolare, si ravvisa una disparità di trattamento fra l'arrestato nei confronti del quale non si è proceduto a giudizio direttissimo e quello per il quale tale scelta sia stata o fatta dal p.m. (come nel rito dinanzi al tribunale) o imposta dalla procedura penale (come nel rito di pretura). Il primo, infatti, si vede riconoscere — allo stato attuale della legislazione — un giudice sicuramente imparziale, giacché non si è mai pronunciato nei suoi confronti neppure su di una misura cautelare, mentre il secondo si vede costretto a subire il giudizio di un magistrato che ha convalidato il suo arresto e che magari (come nel caso di specie) gli ha applicato anche una misura cautelare, così manifestando il proprio convincimento di colpevolezza del medesimo e — ove si tratti di custodia cautelare — anche di non concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Tale ultimo argomento basta — a parere di questo pretore — per ritenere l'incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, c.p.p., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del pretore e più in generale del giudice che ha convalidato l'arresto ed eventualmente che — ha applicato la misura cautelare a giudicare, nel successivo processo direttissimo, il medesimo soggetto. Per gli stessi motivi si deve ritenere anche l'incostituzionalità dell'art. 566, comma 6, c.p.p. nella parte in cui, senza ulteriori specificazioni e disponendo che si proceda immediatamente al giudizio, indica nello stesso magistrato che ha proceduto alla convalida quello automaticamente designato alla trattazione del processo direttissimo.

Né infine, si potrebbe sostenere che le particolarità del rito direttissimo e le esigenze di speditezza ed esemplarità che ne caratterizzano l'esistenza giustifichino la suddetta disparità di trattamento, giacché da un lato non pare che il valore processuale della terzietà del giudice sia sacrificabile in nome della praticità del rito e dall'altra le suddette esigenze appaiono pienamente compatibili con una completa affermazione di tale terzietà, attraverso l'assegnazione del processo direttissimo a magistrato diverso da quello che ha convalidato l'arresto. Riconoscere l'incompatibilità qui affermata non significa infatti far venire meno il giudizio direttissimo di pretura, bensì garantire all'imputato ed anche al p.m. che a giudicare sia persona diversa da colui che già si è espresso sulla convalida di arresto e la misura cautelare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87 ed 1 D.C.C. 16 marzo 1956, sospende il processo in corso e dispone che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. e dell'art. 566, sesto comma, c.p.p., in quanto accusati di violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, nel senso precisato in motivazione;

Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento, e che la prova di tali notificazioni e comunicazioni sia inviata — insieme agli atti — alla Corte stessa.

Ancona, addì 21 marzo 1996

Il pretore: CUTRONA

AVVERTENZA.

Quest'ultima ordinanza, rubricata al n. 463/1996 del registro ordinanze della Corte costituzionale, è stata già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 21 del 22 maggio 1996.

96C1159

N. 831

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dalla commissione tributaria di primo grado di Bari sul ricorso proposto dalla Compagnia unica lavoratori portuali Coop a r.l. (ex Compagnia D. Picca) contro l'ufficio distrettuale ii.dd. di Bari.

Cooperazione e cooperative - Cooperative delle compagnie portuali regolamentate dal codice della navigazione - Mancata previsione della possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative e della conseguente esenzione da IRPEG e ILOR come stabilito per le società cooperative - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul diritto al lavoro e sui principi della tutela del lavoro e della cooperazione.

(D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 13; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 11).

(Cost., artt. 3, 4, 35 e 45).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla Compagnia unica lavoratori portuali (ex Compagnia Domenico Picca) Coop a r.l., con sede in Barletta alla via C. Colombo - zona Porto, avverso avvisi di accertamento ufficio distr. ii.dd. di Bari n. 66/94055386, n. 67/94055391, n. 68/94055400, n. 69/94055405, n. 70/94055414, n. 71/94055417.

FATTO

In data 7 dicembre 1994 l'Ufficio distr.le ii.dd. di Bari notificava alla compagnia portuale «Domenico Picca» (ora denominata Compagnia unica lavoratori portuali di Molfetta, Trani e Barletta) con sede in Barletta alla via C. Colombo, sei avvisi di accertamento ai fini IRPEG e ILOR relativamente agli anni 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 e 1991.

Agli accertamenti era stato proceduto sulla base del p.v. di constatazione redatto dalla G.d.F. comando Tenenza di Molfetta in data 14 luglio 1994 a seguito di verifica generale eseguita nei confronti della Compagnia, considerando che:

nella dichiarazione non era stato indicato il reddito d'impresa e non risultava prodotto il mod. 760/A (per l'anno 1988);

alla dichiarazione non era stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Venivano altresì richiamati i seguenti rilievi formulati nel p.v.c.;

la compagnia, costituita in forma di associazione tra lavoratori portuali, non risultava iscritta nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative e non risultava disciplinata dai principi della mutualità previste dalle leggi, condizioni necessarie statuite dall'art. 14 del d.P.R. n. 601/73 per godere delle agevolazioni di esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR invocate dalla compagnia a norma dell'art. 11 del richiamato d.P.R. n. 601/73;

l'omessa tenuta dei libri inventari, soci e compensi a terzi, in violazione degli artt. 14 e 21 del d.P.R. n. 600/73;

l'irregolare tenuta del libro giornale, in violazione dell'art. 22 d.P.R. n. 600/73.

A seguito degli attuati accertamenti, l'Ufficio, a norma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/73, determinava:

per l'anno 1986, un reddito imponibile ai fini IRPEG e ILOR di L. 100.003.000 (pari alla differenza tra i corrispettivi per L. 1.558.986.652 e i costi e spese per L. 1.458.983.342);

per l'anno 1989, un reddito imponibile di L. 698.623.000 (raffrontando le variazioni in aumento di L. 799.485.000 e la perdita risultante dal C/PP e RP di L. 100.862.000);

per l'anno 1990, un reddito imponibile di L. 956.472.000 (raffrontando le variazioni in aumento di L. 964.606.000 e la perdita risultante dal C/PP e PP di L. 8.134.000);

per l'anno 1991, un reddito imponibile di L. 745.357.000 (sommando le variazioni in aumento di L. 591.863.000 con l'utile risultante dal C/PP e PP di L. 153.474.000).

Per ciascun anno venivano irrogate le sanzioni conseguenti alle accertate violazioni.

Avverso i sei accertamenti, in data 6 febbraio 1995, la Cooperativa unica lavoratori portuali proponeva sei distinti ricorsi, deducendo per tutti i ricorsi che il reddito (perdita) non era stata indicato per un salto di trascrizione; che i bilanci erano stati esibiti nel mod. 760/87 sotto le indicazioni «rendiconto» o «consuntivo» con il conto economico che evidenziava le perdite riscontrate confermate dalla relazione sindacale; che la Compagnia non risultava iscritta nel registro prefettizio per impedimento di legge giacché per tale iscrizione veniva richiesto, tra l'altro, l'atto costitutivo e lo statuto omologato dal tribunale, omologazione che non poteva essere ottenuta dalla Compagnia portuale che non era disciplinata dal libro V del C.C., ma del Codice della Navigazione; che la Compagnia portuale doveva tenere solo i libri richiesti dalla disciplina organica prevista dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione «assorbente di ogni altra necessità», per cui l'ufficio aveva errato nell'assimilare la Compagnia portuale ad una compagnia di lavoro; che le irregolarità rilevate consistevano in sporadici accorpamenti di operazioni omogenee, non sempre singolarmente individuabili da scritture ausiliarie; che l'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 disponeva che erano esenti da IRPEF e ILOR i redditi se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non era inferiore al 60% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi.

Relativamente poi ai rilievi riferiti ai diversi anni, precisava che per il 1986 il conto economico evidenziava una perdita di L. 46.835.848, rilevata dalla G.d.F. in L. 36.989.335 e che l'ufficio non aveva tenuto conto degli accantonamenti per il trattamento fine servizio (TFS) per L. 92.106.000 indicate nel mod. 770 e gli ammortamenti. Per il 1987 che il conto economico evidenziava una perdita di L. 37.057.037 e che nel p.v.c. il reddito era stato accertato in L. 101.790.312 (e non L. 264.595.000); che nei rilievi dell'Ufficio si riscontravano diverse inesattezze quanto ai contributi sociali a carico della Compagnia che erano di L. 276.141.156 e non di L. 190.102.298; che il TFS a carico della Compagnia ammontava a L. 112.248.723 e che ingiustamente non erano stati riconosciuti diversi costi relativi ad assicurazioni, a spese di rappresentanza e ad addebiti per prestazioni in mobilità. Quanto al 1988 evidenziava che non erano stati contabilizzati contributi obbligatori per L. 26.300.000 e non riconosciuti costi per L. 9.742.147. Relativamente all'anno 1989 rilevava che erano stati computati i contributi in c/esercizio ricevuti dal F.G.I.C.I.P. di Roma per L. 505.248.437, che invece costituivano partite di giro e non erano state ammesse spese generali e di funzionamento, nonché vari costi a causa di documentazione non rinvenuta.

Per il 1990 erano stati considerati come ricavi addizionali tariffarie di competenza del F.G.I.C.L.P. di Roma per L. 417.751.558 e a detto fondo versati, per cui si trattava solo di partite di giro al pari dei contributi in c/esercizio ricevuta dal detto Fondo per L. 538.628.312 corrisposta ai soci lavoratori e non erano stati ammessi costi sostenuti a causa di documentazione non rinvenuta. Relativamente al 1991, infine, erano stati considerati come ricavi maggiorazioni tariffarie di competenza F.G.I.C.L.P. per L. 344.891.398 e contributi in c/esercizio ricevuti dal detto fondo per L. 447.325.693; non erano stati riconosciute maggiori detrazioni per salari e accantonamenti per TFS per L. 44.519.918, nonché diversi costi non ammessi relativi a spese generali e di funzionamento.

Tutto ciò premesso, la Compagnia ricorrente, in tutti i ricorsi, concludeva acché la Commissione adita preliminarmente ponesse la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.Lgs. del 14 dicembre 1947 n. 1577 laddove non prevedeva la possibilità di iscrizione nei registri prefettizi di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quale il codice della Navigazione; dichiarasse poi per «qualsiasi imprecisato reddito» l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 e, comunque, la compensazione con le perdite degli esercizi.

Con istanza del 24 ottobre 1995 la ricorrente, asserendo che l'ufficio aveva proceduto alla iscrizione a ruolo di 1/3 delle imposte IRPEG e ILOR e relativi interessi per complessive L. 649.458.072 «ammontare ... spropositato rispetto alle reali capacità della Compagnia», chiedeva la discussione urgente dei ricorsi di cui chiedeva pure la riunione.

La ricorrente in data 29 dicembre 1995 depositava «memoria integrativa» in cui approfondiva l'esame dei rilievi contabili inerenti gli anni in contestazione, allegando sia la legge n. 26/81 relativa alla istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali F.G.I.C.L.P.), sia n. 7 circolari successivamente emesse dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

All'udienza odierna il rappresentante dell'ufficio preliminarmente eccepiva l'incompletezza dell'atto impugnato poiché in tutti gli avvisi di accertamento mancava il P.V.C. della Guardia di Finanza; precisava inoltre che agli accertamenti era stato proceduto a norma dell'art. 39, secondo comma e pertanto si riportava integralmente alla motivazione degli accertamenti e ne chiedeva la conferma. Il dott. Di Paola per la Cooperativa ricorrente si riportava ai ricorsi e alle memorie chiarendo che sul totale dei movimenti era da tenere presente l'aliquota di disavanzo di gestione e l'aliquota del Fondo di previdenza dei lavoratori portuali.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere affrontata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1577 laddove non prevede la possibilità di iscrizione nei registri prefettizi delle cooperative di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quale il codice della navigazione, questione prospettata dalla cooperativa ricorrente.

Ed infatti, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 che consente alle società cooperative e non anche alle compagnie portuali l'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR, comporterebbe la cessazione della materia dal contendere relativamente agli accertamenti impugnati.

Secondo la Commissione tali dubbi di costituzionalità delle norme dalle quali derivano disparità di trattamento tra le Compagnie portuali e le Cooperative che, a differenza delle prime, usufruiscono delle esenzioni dalle imposte concesse dall'art. 11 d.P.R. n. 601/73 non sono manifestamente infondate.

Per vero, le Compagnie portuali regolate dall'art. 110 e segg. c. nav. sono organismi costituiti dagli stessi lavoratori che gestiscono ed espletano le operazioni di carico e scarico nell'ambito dei porti, realizzando quella riserva pubblica ad imprese dichiarata costituzionalmente possibile dall'art. 43 della Cost. Al pari di esse, le Cooperative di lavoro sono composte da soci lavoratori che espletano l'arte o il mestiere corrispondente alla specialità della Cooperativa cui aderiscono.

Si tratta, in buona sostanza, di organismi pressoché identici che hanno a base la mutualità tra i lavoratori che vi partecipano, per cui l'esclusione delle compagnie portuali a forma cooperativa, quale quella ricorrente, dall'esenzione dalle imposte IRPEG e ILOR concessa alle cooperative, non può che essere considerata ingiustamente discriminatoria per le prime rispetto alle seconde, e ciò in violazione delle norme di cui agli artt. 3, 4, 35 e 45 Cost.

P. Q. M.

La Commissione dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 45 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e dell'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 prospettata dalla Compagnia portuale ricorrente nella parte in cui il primo non prevede la possibilità di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative delle Compagnie portuali regolamentate dal codice della Navigazione (artt. 110 e segg. del Cod. Nav. approvata con r.d. 30 marzo 1942 n. 327 e art. 161 e segg. del reg. di esenzione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952) e il secondo non prevede l'applicazione delle esenzioni in esso previste alle Compagnie portuali anzidette;

Sospende il giudizio in corso e dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Bari il 19 gennaio 1996.

Il presidente: BISCEGLIA

Il relatore: DI MODUGNO

N. 832

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1996 dal pretore di Trento
nel procedimento penale a carico di Dallapiccola Mariano*

Edilizia e urbanistica - Reati edilizi - Sospensione obbligatoria del procedimento penale fino all'esaurimento dei procedimenti di sanatoria nonché dei ricorsi giurisdizionali avverso il diniego di concessione in sanatoria - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale per la sospensione della stessa per un arco di tempo non limitato e di durata imprevedibile.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, modificato dal d.-l. 25 marzo 1996, n. 154, art. 8, ottavo comma).
(Cost., art. 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Dallapiccola Mariano veniva citato in giudizio, imputato, tra gli altri, del reato di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (per avere, nella qualità di direttore, realizzato lavori edilizi in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico in totale difformità dal progetto approvato) nonché del reato di cui all'art. 12-sexies legge n. 431/1985 (per avere, nella stessa qualità di cui sopra, eseguito opere edilizie in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica).

F A T T O

Fedel Domenico, quale committente dei lavori di cui sopra, presentava al comune di Baselga di Piné domanda di concessione edilizia in sanatoria, ex art. 13 legge n. 47/1985, per le opere edilizie in difformità realizzate.

Avverso il provvedimento amministrativo che valutava negativamente la richiesta, il Fedel proponeva ricorso al T.R.G.A. di Trento, con ricorso 29 dicembre 1996.

Rinviato, nel frattempo, a giudizio (imputato come in atti) insieme con il Dallapiccola, Fedel Domenico avanzava tempestiva richiesta (nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, ex art. 560 c.p.c.) che nei suoi confronti si procedesse, davanti al g.i.p., con il rito abbreviato.

Conseguentemente, il processo proseguiva, nella fase dibattimentale, solamente contro Dallapiccola Mariano che, pregiudizialmente, ne chiedeva la sospensione ai sensi dell'art. 22 legge n. 47/1985, così come novellato dal decreto-legge n. 154/1996.

D I R I T T O

Ritiene il pretore di dovere sollevare d'ufficio questione di costituzionalità degli artt. 13 e 22 legge n. 47/1985, quest'ultimo come modificato dall'art. 8, comma ottavo, del d.-l. 25 marzo 1996, n. 154, nella parte in cui si impone la sospensione dell'azione penale finché non siano «esauriti i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma» dello stesso art. 22, per contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Non c'è dubbio alcuno sul fatto che il ricorso giurisdizionale presentato da Fedel Domenico, nella sua qualità di committente dei lavori, debba valere a sospendere, siccome richiesto, il processo penale nei confronti dell'attuale imputato, Dallapiccola Mariano, nella sua qualità di direttore degli stessi lavori, dal momento che con esso si assume la piena conformità dell'opera al progetto edilizio licenziato e agli altri strumenti urbanistici.

Le posizioni soggettive del committente e del direttore dei lavori, infatti, sono così strettamente ed indissolubilmente collegate tra di loro che l'eventuale accoglimento del ricorso giurisdizionale avrebbe inevitabili conseguenze sulla posizione dell'altro.

È del tutto evidente, in definitiva, come l'eventuale sentenziata conformità dei lavori edilizi contestati determinerebbe, astrattamente, nei confronti dell'attuale imputato, i presupposti per un giudizio assolutorio quanto alla sussistenza dei fatti-reato.

Senonché, l'imposta sospensione del procedimento penale confligge acutamente con l'art. 112 della Costituzione dal momento che, in tal modo, l'azione penale viene a rimanere inerte per un tempo indeterminato, illimitato.

La Corte costituzionale è già stata investita dell'eccezione, vigente l'art. 22 legge n. 47/1985 non modificato.

Nell'escludere il lamentato *vulnus*, i giudici del Supremo Consesso ebbero a spiegare che, poiché il comma secondo dell'art. 13 legge n. 47/1985 dispone che, trascorsi, sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si pronunci, la richiesta si intende respinta, il procedimento amministrativo poteva durare al massimo sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il procedimento era da ritenere esaurito con provvedimento di diniego, per effetto del silenzio rifiuto. Considerata, poi, l'ulteriore circostanza che la sospensione dell'azione penale non doveva ritenersi estesa all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego, se ne deduceva, logicamente, la mancata violazione del precetto costituzionale.

La nuova formulazione dell'art. 22 legge n. 47/1985, al contrario, immette nell'ordinamento proprio quell'alea della indeterminatezza della durata della sospensione del procedimento penale che i giudici costituzionali si erano attivati, in via interpretativa, ad escludere.

Il ricorso giurisdizionale è, infatti, come è noto, ad impulso di parte ed anche le cadenze successive che ne determinano la progressione sono il frutto della ragionata e calcolata strategia processuale dell'interessato.

Si può, per tale strada, giungere alla sospensione del processo penale per lunghezze di tempo incalcolabili, solo che un'attenta regia della conduzione del ricorso giurisdizionale presso i giudici amministrativi (basti pensare al c.d. «prelievo» per cui le fissazioni delle udienze davanti al Consiglio di Stato seguono solo alla richiesta sollecitazione di parte) oppure l'utilizzo strumentale degli appesantimenti che attualmente insidiano, fino alla vanificazione, la celerità della celebrazione dei processi, si ponga l'obiettivo di neutralizzare, procrastinandolo all'infinito, l'esito finale della decisione.

Non è pleonastico, sotto tale profilo, ricordare come l'esigenza di evitare dilazioni, talora pretestuose, all'obbligo che i giudici, assunta la cognizione della causa davanti a loro, la esaminino tempestivamente, senza interferenze di sorta, provenga direttamente dal diritto romano.

Nella legislazione novellare giustiniana è possibile leggere:

Nov 125: keleuomen toinun-medena ton dikaston kath'oiondepote tropon e chronon epi tais par'autois protithemais dikais menuein pros ten emeteran galenoteta, all'exetazein teleios to pragma kai oper autois dikaion kai nomimon faneie krinein.

Nov 82: Pas de dikstes... tereito tous nomous kai kata toutous fereto tas psefous.

L'art 3 c.p.p., del resto, prevede solo la facoltà per il giudice penale, in presenza di questioni pregiudiziali attinenti esclusivamente allo stato di famiglia e di cittadinanza, di sospendere il procedimento.

L'art. 8, comma ottavo, d.-l. n. 154/1996, al contrario, introduce un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale, senza, però, che nulla venga detto in ordine al valore di pregiudizialità del giudicato amministrativo (tanto più infondato nella materia in esame, ove si ponga mente alla consolidata giurisprudenza della suprema Corte di cassazione in ordine al potere-dovere del giudice penale di accertare la sussistenza dei presupposti per il provvedimento sindacale di sanatoria) e, soprattutto, venendo in tal modo a determinare una sospensione dell'azione penale assolutamente ed inaccettabilmente illimitata.

P. Q. M.

Visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 — quest'ultimo, così come modificato dall'art. 8, comma ottavo del d.-l. 25 marzo 1996, n. 15 — in relazione all'art. 112 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Si comunichi, inoltre, alle parti del processo.

Trento, addì 15 maggio 1996

Il presidente: PASCUCCI

96C1161

N. 833

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Bondo Lucia contro l'INPS.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Bondo Lucia contro l'INPS sciogliendo la riserva, vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dai dott. pr. Sandro Bravo e Marcella Regazzoni dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 38, 102 e 113 della Costituzione nei seguenti termini:

«A) il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, ... è effettuato mediante assegnazione ... di titoli di Stato ... in sei annualità" è in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

B) il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, nella parte in cui prevede che "nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria" è in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

C) il terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, in quanto prevede che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avente ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti", è in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 della Costituzione».

E per i seguenti motivi: «È evidente che la disposizione contenuta al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996, con palese violazione degli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione, vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale con riferimento all'esercizio di una azione resa necessaria, a fronte del perdurante inadempimento dell'Istituto di previdenza, per la difesa di posizioni soggettive che la Corte costituzionale ha ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione e che, ciò nonostante, l'INPS ha sempre rifiutato di riconoscere in fase amministrativa e nel presente giudizio, opponendo una resistenza pervicace e non giustificata.

La compromissione del diritto di difesa appare tanto più grave e clamorosa considerato che la dichiarazione di estinzione dei giudizi pendenti consentirebbe all'amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, la misura della prestazione dovuta e l'esistenza stessa di una pretesa giusta fatta valere dall'avente diritto e riconosciuta dall'orientamento della giurisprudenza risalente e consolidata dalla Corte di cassazione, recepito dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.

L'Ente previdenziale, convenuto per l'inadempimento di obblighi e di compiti istituzionali, sarebbe assolto dal giudizio e lasciato arbitro di decidere del tutto discrezionalmente e secondo valutazioni di mera convenienza, già espresse nelle pretestuose eccezioni sollevate in corso di causa, dell'esistenza e dell'entità delle proprie obbligazioni nei confronti di soggetti che verrebbero privati dei normali rimedi giurisdizionali.

La violazione delle garanzie espresse negli artt. 24 e 25 della Carta costituzionale investe il terzo comma dell'art. 1, del decreto-legge n. 166/1996, altresì, per la parte relativa alla compensazione delle spese, sottraendo al giudice naturale, e a qualsiasi possibilità di giudizio, anche tale componente «accessoria» della controversia.

Nel caso di specie la lesione di posizioni soggettive si accompagna, inoltre, all'illegittima interferenza (nell'esercizio) del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, in contrasto con gli artt. 102 e 113 della Costituzione.

L'estinzione dei giudizi pendenti precluderebbe l'esame del merito e, dunque, la pronuncia di una sentenza di condanna avente un contenuto rispetto al quale è ostativo, in misura rilevante, il dettato delle altre norme censurate.

Secondo il principio accolta dalla Corte costituzionale (Corte costituzionale 10 dicembre 1981, n. 185, Foro I., 1982; Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, Foro I., 1987, I., 1351; Corte costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro It., 1995, I, 1731) è evidente, dunque, che la disposizione del terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 non può sottrarsi a censura di illegittimità costituzionale, in quanto appartiene a un atto normativo che non solo ha per effetto di ampliare o arricchire l'ambito di situazioni giuridiche già tutelate, né ha contenuto innovativo nel senso di riconoscere *ex novo* diritti o pretese fatte valere nei giudizi di cui si predica l'estinzione, bensì limita, pone nel nulla e nega piena soddisfazione a diritti preesistenti.

La previsione di una indiscriminata estinzione dei giudizi instaurati per la tutela di tali diritti impedisce, infine, senza rimedio, l'esercizio del diritto di denunciare l'illegittimità dello *ius superveniens* contenuto nelle norme sostanziali del medesimo atto legislativo, che erodono diritti già entrati a far parte del patrimonio dei ricorrenti.

D'altra parte, si possono avanzare riserve, benché non decisive per l'accoglimento delle questioni di illegittimità sollevate nel presente giudizio, sulla *ratio* del criterio discrezionale che induce la Corte costituzionale a ritenere conformi a principi disposizioni che prevedono l'estinzione di giudizi pendenti e l'inefficacia di decisioni non passate in giudicato «allorché la legge sopravvenuta abbia soddisfatto, anche se non integralmente, le ragioni fatte valere nei giudizi di quali imponeva l'estinzione» (Corte costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, Foro It., 1995, I, 1731).

Infatti, disposizioni di tale tenore impediscono comunque che sull'interpretazione e applicazione della norma (quand'anche nuova e favorevole) si pronunci il giudice naturale precostituito per legge e non consentono al titolare della pretesa fatta valere in giudizio di ottenere un provvedimento avente efficacia esecutiva e attitudine al giudicato, suscettibile di attuazione coattiva sia nelle forme dell'esecuzione ordinaria, sia, trattandosi di contenzioso pendente nei confronti di pubbliche amministrazioni, attraverso l'instaurazione di un giudizio di ottemperanza.

Norme come quella censurata rimettono all'arbitrio del debitore di determinarsi in ordine all'effettivo adempimento dell'obbligazione, precludendo al creditore l'accesso al rimedio dell'esecuzione forzata, che rappresenta la garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale. Ogni valutazione in merito all'esistenza, al contenuto e alle modalità di esecuzione della prestazione dovuta, viene abbandonata a considerazioni della parte onerata. L'eventuale riproponibilità dell'azione, sulla quale incidono, peraltro, gli effetti negativi di decadenze e prescrizioni, non esclude né attenua il contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dell'artificio congegnato nella disposizione di cui all'ar. 1, terzo comma, d.-l. n. 166/1996, che «impedisce o comunque rende particolarmente oneroso ogni ulteriore tentativo di difesa da parte degli interessati» (Corte costituzionale 10 aprile 1987, n. 123, Foro It., 1987, I, 1351).

Con riferimento alle eccezioni *sub a)* e *b)*, risulta evidente che le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 sono in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto sottopongono i crediti di cui è causa ad un trattamento risarcitorio che appare, sotto diversi profili, deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito, e cancellano parte del credito conseguente all'inadempimento di cui è responsabile l'Istituto di previdenza.

Le considerazioni svolte confermano i rilievi di grave illegittimità delle norme in esame, siano esse singolarmente considerate, siano riguardate nel loro complesso, in quanto operano una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale intesa quale mezzo per l'attuazione di diritti preesistenti».

Ritenuto che l'eccezione è rilevante ai fini della decisione in quanto appare evidente l'interesse dei ricorrenti e non vedesi dichiarato estinto il giudizio e la pregiudizialità dell'estinzione, rispetto ad ogni questione di merito (punto *c)*;

Ritenuto altresì rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di cui ai punti *a)* e *b)*, incidendo sul merito della domanda;

Rilevato che la questione di cui al punto *c)* non è manifestamente infondata in quanto in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102 e 113 della Costituzione vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale prevedendo l'estinzione dei giudizi pendenti, con preclusione peraltro dell'esame di tutte le numerose eccezioni preliminari avanzate dall'Ente convenuto (prescrizione di legge, decadenza *ex art. 6 legge n. 166/1991 e art. 4 decreto-legge n. 384/1992*, estinzione dell'obbligazione per intervenuto adempimento, carenza di reddito, rigetto nel merito nel caso di decesso del *dante causa* del ricorrente da lavoratore e non da pensionato);

che di fatto quindi alla dichiarazione di estinzione del giudizio non conseguirebbe comunque riconoscimento e soddisfacimento (anche se parziale) delle aspettative del ricorrente in quanto lo stesso potrebbe vedersi opporre le medesime eccezioni da parte dell'Ente, dopo essere stato privato della tutela giurisdizionale;

che anche per quanto riguarda la compensazione delle spese manifestamente non infondato è il rilievo di incostituzionalità nei confronti degli artt. 24 e 25 della Costituzione, in quanto viene sottratto a qualsiasi giudizio tale componente accessoria della controversia;

che inoltre questo pretore rileva altresì sul punto profili di incostituzionalità anche in relazione all'art. 36 della Costituzione, in quanto per consuetudine le cause in oggetto vengono trattate gratuitamente dai difensori nei confronti dei clienti inviati dai patronati e la compensazione delle spese condurrebbe alla perdita delle somme anticipate e degli onorari dovuti;

Rilevato che la questione sub *a*) non è manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che infatti, pur considerati i giudizi espressi nella sentenza Corte costituzionale 31 marzo 1995, n. 103, sussistono seri dubbi sulla adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle aspettative dei ricorrenti costituenti diritti degli stessi a seguito delle sentenze n. 498/1993 e n. 240/1994, anche sotto il profilo della età avanzata dei pensionati, per cui la rateizzazione delle somme in sei annualità appare inadeguata, rischiando addirittura di giungere dopo il decesso dell'interessato (e peraltro nulla potrebbe essere dovuto neanche agli eredi ai sensi della prima parte del secondo comma dell'art. 1 legge n. 166/1996), privando così il pensionato del proprio diritto;

Considerato non manifestamente infondato il profilo *sub b*) tenuto conto della considerevole perdita che subirebbe il ricorrente con trattamento deteriore e differenziato e cancellazione in concreto di parte del credito;

Ritenuta, d'ufficio, rilevante per quanto sopra espresso e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'intero d.-l. 28 maggio 1996, n. 166, con riferimento all'art. 77 della Costituzione, potendosi ben non ravvisare il presupposto del caso straordinario di necessità ed urgenza per il quale il Governo poteva adottare la forma del decreto-legge, tenuto conto del trascinarsi per anni del contenzioso e del rimborso disposto in ben sei annualità.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionali:

1) primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che «il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici erogati dagli Enti previdenziali interessati, ... e l'effettuato mediante assegnazione ... di titoli di Stato ... in sei annualità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione»;

2) secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che «nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrano gli interessi e rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione»;

3) terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 in quanto prevede che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto», per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione;

4) dell'intero d.-l. 28 marzo 1996, n. 116, per contrasto con l'art. 77 della Costituzione in assenza del caso straordinario di necessità ed urgenza;

Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;

Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte.

Sondrio, addì 24 aprile 1996

Il cons. pretore dirigente: DE SANTIS

N. 834

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Brughetti Rosa Marta contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Brughetti Rosa Marta contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 835

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Gianolini Rina contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Gianolini Rina contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 836

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Dell'Acqua Rachele contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Dell'Acqua Rachele contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 837

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Della Bitta Maria contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Della Bitta Maria contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 838

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Libera Silvia Tersilla contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Libera Silvia Tersilla contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 839

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Fustella Laura contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Fustella Laura contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 840

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Giovannoni Giuditta contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Giovannoni Giuditta contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 841

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Reghenzani Teresa contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Reghenzani Teresa contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 842

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Scaletti Teresa contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Scaletti Teresa contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 843

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Castelanelli Caterina contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Castelanelli Caterina contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 844

*Ordinanza emessa il 29 aprile 1996 dal pretore di Sondrio
sul ricorso proposto da Piasini Rosina contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti nonché della perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa e sulla garanzia previdenziale - Violazione delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sentenza n. 156/1991) - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Attuazione dei rimborsi delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, mediante assegnazione di titoli di Stato in sei annualità - Violazione del principio di uguaglianza e della garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma; d.-l. 28 marzo 1996, n. 166).

(Cost., artt. 3, 38, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 102, 113, 36 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia di previdenza n. 710/1995 fra Piasini Rosina contro l'INPS sciogliendo la riserva.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 833/1996).

N. 845

Ordinanza emessa l'11 marzo 1996 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Stablum Dario contro Noziglia Danilo ed altri e da Bruccoleri Mario ed altro contro Stablum Dario

Elezioni - Regione Trentino-Alto Adige - Previsione della non immediata rieleggibilità alle cariche di sindaco e di assessore per chi abbia espletato il relativo mandato per tre volte consecutive - Previsione, con norma interpretativa, della non immediata rieleggibilità alla carica di assessore con riferimento ai soli mandati già svolti a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge interpretata, anziché anche ai mandati precedenti secondo l'interpretazione giudiziale preesistente - Sanatoria della posizione dei candidati ineleggibili secondo la normativa antecedente - Violazione del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche pubbliche.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Stablum Dario, assessore del comune di Bressanone, elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Trevi, 86, presso l'avvocato Maria Teresa Barbantini che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Bertorelle Armando e Bertolissi Mario per delega a margine del ricorso; ricorrente, contro Noziglia Danilo; Bruccoleri Mario; proc. gen. c/o corte appello di Trento; sindaco del com. di Bressanone; intimati.

E sul II ric. n. 14319/95 proposto da: Bruccoleri Mario e Noziglia Danilo, in proprio e difensori di se stessi; e in seguito difesi dall'avv. Bruno Rosso e insieme allo stesso domiciliati in Roma, via S. Fabiano, 25, c/o Sergio Mastrantuone per delegati in atti — controricorrenti e ricorrenti incidentali — contro Stablum Dario; intimato, avverso la sentenza n. 337/95 del 18 ottobre 1995.

Sono presenti per il ricorrente l'avvocato M.T. Barbantini; per il resistente B. Rosso con delega in memoria.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 marzo 1996 dal cons. rel. dott. De Musis; la difesa del ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso; la difesa del resistente chiede il rigetto del ricorso;

Udito il p.m. in persona del sost. proc. gen. dott. Martone che conclude perché la Corte ritenga non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 18 gennaio 1962, n. 2, nella parte in cui, pur prostettando come interpretazione autentica, disciplina con efficacia retroattiva la materia elettorale;

Considerato:

che Danilo Noziglia e Mario Bruccoleri proposero ricorso avverso la delibera del 6 luglio 1995, con la quale il consiglio comunale di Bressanone aveva eletto assessore Dario Stablum, assumendo che costui non era eleggibile a tale carica, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3, perché l'aveva ricoperta in precedenza per tre volte consecutive;

che il tribunale di Bolzano dichiarò la incompatibilità alla carica e la pronunzia fu confermata dalla Corte d'appello di Trento;

che il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso il Noziglia e il Bruccoleri, i quali hanno proposto altresì ricorso incidentale;

che il ricorso principale e quello incidentale, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti;

che la menzionata legge — peraltro riproduttiva sul punto della legge nazionale 25 marzo 1993, n. 81 — dispone che «non è immediatamente rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive» (art. 5, comma terzo) e che «colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere immediatamente rieletto alla carica medesima» (art. 7, comma quinto), ma prevede solo per il sindaco che «la disposizione di cui al comma terzo (dell'art. 5) si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge» (art. 5, comma quarto);

che la riportata disciplina induce a ritenere che, stante la specificità della previsione per ultimo riportata in ordine alla carica di sindaco, la disposizione di cui all'art. 7, comma quinto, vada intesa nel senso che sono compresi nei tre mandati anche quelli espletati anteriormente al vigore della legge;

che è manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità dell'art. 7, comma quinto, come più sopra interpretato — per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione — eccezione basata sul rilievo che la norma concretirebbe compressione del diritto di elettorato passivo priva di ragionevolezza poiché sarebbe arbitrario presumere — come invece hanno ritenuto i giudici del merito — che la permanenza in una carica per tre volte consecutive costituisca indizio di cattiva amministrazione;

che difatti la ragione della preclusione presumibilmente va individuata nell'intento legislativo o di evitare la persistenza del potere per molto tempo in capo allo stesso soggetto o soltanto di favorire un ricambio delle cariche: e quindi non perché si attribuisca presuntivamente valenza negativa al mero espletamento di tre mandati consecutivi, ma unicamente perché l'avvicendamento nella carica favorirebbe una migliore amministrazione della cosa pubblica;

che costituisce conferma della indicata *ratio* il fatto che lo svolgimento della carica per tre mandati consecutivi costituisce preclusione a ricoprire questa stessa non in via definitiva ma solo immediatamente dopo i tre mandati;

che, pertanto, non si rinviene alcuna irragionevolezza o intento limitativo dell'elettorato passivo che, in quanto tali, possano suffragare il denunciato sospetto di incostituzionalità;

che è, altresì, manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità della stessa norma — per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, Costituzione — eccezione basata sul rilievo che la norma creerebbe disparità di trattamento tra cittadini rispetto alle cariche di assessore e di sindaco, e peraltro apparirebbe irragionevole, specie considerando che, se del caso, la previsione più sfavorevole avrebbe dovuto essere posta per la carica di sindaco, stante la maggiore rilevanza delle funzioni che questa attribuisce;

che, difatti, non sussiste disparità o irragionevolezza perché tutti i cittadini sono assoggettati alla stessa disciplina e perché si tratta di cariche differenti — per fonte e per funzione — e, pertanto, è del tutto plausibile che sia diversamente disciplinato l'accesso alle stesse;

che la sopravvenuta legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2, all'articolo unico — intitolato «interpretazione autentica del comma quinto dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3» — dispone che «ai fini della non immediata rieleggibilità o nominabilità alla carica di assessore di cui all'art. 7, comma quinto, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, va fatto riferimento ai soli mandati già svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge stessa»;

che tale legge, in quanto estende specificamente all'assessore la stessa previsione che la precedente legge aveva posto per il sindaco e non anche per l'assessore, è contemporaneamente innovativa, perché aggiunge una previsione prima inesistente, e retroattiva, perché si qualifica essa stessa quale legge di interpretazione autentica;

che la stessa è pertanto, applicabile nella specie;

che, intesa come sopra, la legge appare sospetta di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione perché, immutando con effetto retroattivo la disciplina della (in)eleggibilità alla carica di assessore, viola i principi di eguaglianza e di ragionevolezza in quanto: discrimina chi, in ossequio alla legge, non ha posto la sua candidatura alla carica, rispetto a chi, in violazione della legge, l'ha invece posta; discrimina chi, convinto di non poter ricoprire la carica, non si è candidato, rispetto a chi, nonostante la preclusione, si è candidato; discrimina chi è stato eletto o nominato alla carica nonostante il divieto rispetto a chi invece a questa non è stato eletto o nominato in ossequio al divieto;

che in sintesi la legge non rispetta il principio di eguaglianza cui specificamente l'art. 51 della Costituzione fa riferimento, e che deve essere inteso anche nel senso che occorre che siano predeterminate le condizioni per l'accesso alle cariche pubbliche: perché anche questo è presupposto indispensabile perché tutti i cittadini versino in posizione di eguaglianza rispetto alla competizione elettorale;

che la legge in esame viola tale eguaglianza in quanto è discriminante dal momento che nella parte in cui dispone la retroattività ha l'unica portata di sanare le posizioni di coloro che illegittimamente sono stati eletti o nominati alla carica, e per di più in dispregio di coloro che in ossequio alla legge non avevano posto la loro candidatura alla carica e di coloro che correttamente a questa non erano stati eletti o nominati;

che il giudizio dev'essere sospeso;

P. Q. M.

Riunisce i ricorsi e dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2;

Sospende il giudizio e dispone:

che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale;

che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Così deciso l'11 marzo 1996.

Il presidente: BORRUSO

96C1164

N. 846

Ordinanze emesse il 9 novembre 1995 e 7 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Liguori Maria Rosaria contro l'Università degli studi di Napoli ed altro

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Tecnici laureati svolgenti mansioni superiori di ricercatore confermato pur in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni superiori di fatto esercitate - Violazione del principio affermato della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 101/1995) anche per il pubblico impiego, della spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7682/1991 registro generale (n. 1555/1991 registro sezione quarta) promosso da: Liguori Maria Rosaria rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16, contro l'Università degli studi di Napoli, in persona del rettore *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia *ex lege* in Napoli alla via Diaz n. 11, e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento del rettore dell'Università degli studi di Napoli n. 8300 del 26 giugno 1991 con il quale è stata rigettata la richiesta della ricorrente, tecnico laureato di ruolo presso l'Università degli studi di Napoli, tesa all'ottenimento dell'estensione del trattamento giuridico ed economico goduto dai ricercatori universitari in applicazione dell'art. 16 della legge n. 341/1990, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico dei ricercatori universitari confermati e/o degli assistenti universitari;

Visto il ricorso, notificato in data 10 ottobre 1991 e depositato in data 25 ottobre 1991, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Napoli;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Udito all'udienza del 9 novembre 1995 l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente ha prestato servizio presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, Centro studi romanistici, dal 1° novembre 1971 al 15 settembre 1975, quale tecnico laureato incaricato, dal 16 settembre 1975 al 3 ottobre 1979, quale tecnico laureato di ruolo ed, infine, dal primo luglio 1979 a tutt'oggi quale funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale) del ruolo del personale non docente.

La ricorrente rileva che i tecnici laureati, pur svolgendo le medesime mansioni dei ricercatori e degli assistenti universitari, non godono dello stesso *status* giuridico ed economico. Il legislatore poi non ha mai definito i compiti e le mansioni, previsti invece per i ricercatori e per gli assistenti, della categoria dei tecnici laureati.

Con l'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, si è posto rimedio, a giudizio della ricorrente, all'anomala situazione equiparando la posizione dei tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 con quella dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento.

In virtù della citata norma la ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 (cioè l'aver svolto entro l'anno accademico 1979/1980 tre anni di attività didattica e scientifica), chiedeva al rettore dell'Università degli studi di Napoli il riconoscimento del trattamento giuridico ed economico dei ricercatori.

Con nota n. 8300 del 26 giugno 1991 il rettore dell'Università degli studi di Napoli ha negato tale diritto chiarendo che l'art. 16 della legge n. 341/1990 ha inteso solamente estendere la possibilità, prevista per i ricercatori universitari, di essere ammessi allo svolgimento di attività didattiche ufficiali nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali.

Con il ricorso in trattazione la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati:

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto;

II) violazione degli artt. 12, 16 e 17 della legge n. 341/1990, nonché dell'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980, dell'art. 45 del d.P.R. n. 163/1982 e degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

La ricorrente ha chiesto inoltre il rinvio alla Corte costituzionale degli artt. 35 del d.P.R. n. 382/1990, delle leggi n. 312/1980 e n. 23/1986, degli artt. 12, 16 e 17 della legge n. 341/1990 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Si è costituita in giudizio l'Università degli studi di Napoli deducendo l'infondatezza del ricorso.

Con memoria depositata il 19 aprile 1995 la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

All'udienza del 9 novembre 1995 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il primo comma dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dispone, per quel che qui interessa, che: «Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

Con sentenza parziale in pari data, la sezione ha respinto il ricorso nella parte in cui era finalizzato ad ottenere una pronuncia che riconoscesse alla ricorrente il medesimo *status* giuridico ed economico dei ricercatori confermati ed ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità delle norme che impediscono alla ricorrente di acquisire stabilmente la posizione rivendicata in assenza di qualsiasi procedura concorsuale o idoneativa.

La domanda avanzata dalla ricorrente contiene, però, a giudizio della sezione, una richiesta di condanna, formulata implicitamente, dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito, in qualità di funzionario tecnico del ruolo del personale non docente, e quanto dovute per le mansioni di ricercatore confermato svolte pur in assenza dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/19980.

Dal combinato disposto degli artt. 12 e 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, emerge infatti che i tecnici laureati, ora inquadrati nell'ambito del personale non docente dell'Università, sono stati chiamati allo svolgimento di mansioni proprie del personale docente, senza prevedere alcuna forma di remunerazione per lo svolgimento di tale attività.

La sezione ritiene pertanto di dover sollevare, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, questione di costituzionalità dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui inibisce all'amministrazione di remunerare prestazioni lavorative, rese dai tecnici laureati anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, proprie dei ricercatori confermati.

Codesta Corte (sentenza n. 101 del 31 marzo 1995) ha infatti chiarito che l'art. 2126 del c.c., insieme con l'art. 2103, è un'applicazione *ante litteram* del principio, sancito dall'art. 36 della Costituzione, che attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, indipendentemente dalla validità del contratto di assunzione o, rispettivamente, del provvedimento di assegnazione a mansioni superiori a quelle di assunzione, esclusi i casi di nullità per illiceità dell'oggetto o della causa, tra i quali, secondo quanto è dato desumere dall'esame della predetta sentenza e delle relative ordinanze di rinvio, non può farsi rientrare l'ipotesi, come quella in esame, di assegnazione a mansioni in carenza dei requisiti previsti dalla norma, essendo sufficiente, al fine della sola retribuibilità della prestazione, che questa appaia assimilabile a quella resa da un soggetto legittimamente inserito nell'organizzazione amministrativa.

D'altro canto, una volta riconosciuta la retribuibilità delle mansioni svolte in base ad un rapporto nullo, l'art. 16 citato viola anche l'art. 3 della Costituzione creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra i tecnici laureati, quali la ricorrente, e la generalità dei pubblici dipendenti tutelati dall'art. 212 del c.c.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dispone, sospeso il giudizio introdotto con ricorso n. 7682/1991 registro generale (n. 1555/1991 registro sezione quarta) promosso da Liguori Maria Rosaria, l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti per la decisione della questione, meglio precisata in parte motiva, di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché di darne comunicazione ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 9 novembre 1995 e del 7 febbraio 1996.

Il presidente: ORREI

Il consigliere estensore: PANNONE

N. 847

Ordinanze emesse il 9 novembre 1995 e 7 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Cariota Ferrara Silvana contro l'Università degli studi di Napoli ed altro

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Tecnici laureati svolgenti mansioni superiori di ricercatore confermato pur in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382/1980 - Mancata previsione del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni superiori di fatto esercitate - Violazione del principio affermato della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 101/1995) anche per il pubblico impiego, della spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7681/1991 registro generale (n. 1554/1991 registro sezione quarta) promosso da: Cariota Ferrara Silvana rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16, contro l'Università degli studi di Napoli, in persona del rettore *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia *ex lege* in Napoli alla via Diaz n. 11, e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento del rettore dell'Università degli studi di Napoli n. 8300 del 26 giugno 1991 con il quale è stata rigettata la richiesta della ricorrente, tecnico laureato di ruolo presso l'Università degli studi di Napoli, tesa all'ottenimento dell'estensione del trattamento giuridico ed economico goduto dai ricercatori universitari in applicazione dell'art. 16 della legge n. 341/1990, nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico dei ricercatori universitari confermati e/o degli assistenti universitari;

Visto il ricorso, notificato in data 10 ottobre 1991 e depositato in data 25 ottobre 1991, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Napoli;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Udito all'udienza del 9 novembre 1995 l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO

Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente ha prestato servizio presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, Istituto di storia del diritto italiano, I cattedra, dal primo novembre 1976 al 22 novembre 1977, quale tecnico laureato incaricato, dal 23 novembre 1977, quale tecnico laureato di ruolo ed, infine, dal primo luglio 1979 a tutt'oggi quale funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale) del ruolo del personale non docente.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 846/1996).

96C1166

N. 848

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova
sul ricorso proposto da Alberti Giancarlo ed altra contro l'Intendenza di finanza di Genova*

Tributi in genere - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Denuncia congiunta dei coniugi - Imputazione parziale del reddito del marito alla moglie priva di redditi propri - Lamentata omessa previsione - Inadeguatezza della nuova normativa (peraltro non avente efficacia retroattiva) relativa agli incrementi degli importi delle detrazioni per il coniuge a carico e dell'assegno al nucleo familiare - Incidenza sulla tutela della famiglia, sul diritto alla pari dignità del coniuge e sul diritto di difesa - Lesione del principio di capacità contributiva - Riproposizione della stessa questione già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 358/1995, trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore, a causa dell'inosservanza, secondo il giudice rimettente, del monito contenuto nella sentenza stessa alla luce dell'inadeguatezza della riforma legislativa in materia.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 3; legge 28 dicembre 1995, n. 550, art. 3).
(Cost., artt. 3, 24, 29, 31 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5540/1988 presentato il 20 aprile 1988 (avverso: manc./-min. rimb., Irpef - 81-83) da Alberti Giancarlo, residente a Sestri Levante in: Campodonico, 29 3, e Franceschini Luisa, residente a Carro in San Gottardo, 2, contro, l'Intendenza di finanza di Genova.

1. — I ricorrenti, nella loro qualità di coniugi presentatori di denuncia dei redditi congiunta per gli anni 1981, 1982 e 1983, con la quale si sono attribuiti in parti uguali la titolarità del reddito costituito dallo stipendio del marito — denuncia rettificata dall'ufficio con attribuzione dell'intero reddito al marito — hanno richiesto nel ricorso che venisse loro rimborsata una parte dell'IRPEF corrisposta (mediante trattenuta diretta sulla retribuzione) per gli anni suddetti; essi sostengono che la retribuzione percepita dal marito per gli anni in questione dovrebbe essere imputata ad entrambi stante il regime di comunione dei beni vigente nella famiglia in forza degli artt. 159 e 177, primo comma, lett. c), del codice civile (nella versione successiva alla legge 19 maggio 1975, n. 151).

Questa Commissione, in sede di prima discussione del ricorso, pronunciava ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, datata 16 giugno 1994, osservando che l'operato dell'amministrazione appariva conforme alla normativa vigente ma che questa, viceversa, sembrava in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 358 del 13-24 luglio 1995, dichiarava inammissibile la predetta questione, ritenendo che «senza dubbio... l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito e le famiglie numerose... che dovrebbero essere agevolate ai sensi dell'art. 31 della Costituzione... (in quanto)... sono tenute a corrispondere un'imposta sui redditi delle persone fisiche notevolmente superiore rispetto ad altri nuclei familiari, composti dallo stesso numero di componenti e con lo stesso reddito, ma percepito da più di uno dei suoi membri». Osservato che tali effetti distorsivi erano già stati segnalati più volte dalla Corte stessa, dalla dottrina e dal legislatore (legge delega n. 408/1990, rimasta senza seguito), la Corte costituzionale faceva presente che «i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia e la tutela della famiglia sotto questo aspetto non possono essere apprestati da questa Corte mediante l'accoglimento della questione nei termini in cui è proposta, in quanto ciò comporterebbe pluralità di complesse scelte... che competono esclusivamente al legislatore», ugualmente non sarebbe percorribile la via indicata dall'ordinanza di rimessione, cioè la pura e semplice declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni vigenti, perché ciò «sarebbe fonte di inammissibili lacune nella disciplina, riguardo ad una materia che richiede, invece, il costante equilibrio del sistema». Tuttavia, concludeva la sentenza della Corte, «il legislatore non dovrà consentire ulteriormente, per rispetto ai principi costituzionali indicati ed ai criteri di giustizia tributaria, il protrarsi delle indicate sperequazioni in danno delle famiglie monoreddito e numerose».

Dopo la pronuncia della sopra citata sentenza le parti ricomparivano davanti a questa Commissione, ed in tale sede i ricorrenti insistevano nelle stesse domande inizialmente presentate. Nel frattempo il Parlamento, su proposta del Governo, approvava la legge finanziaria per l'anno 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 550), la quale contiene un

capo II intitolato «Disposizioni in materia di entrata e per la famiglia», composto dall'art. 3 che stabilisce, entro tassativi limiti di spesa, incrementi nell'importo della detrazione per il coniuge a carico (inversamente proporzionali all'incremento del reddito) e nell'importo dell'assegno al nucleo familiare di cui al d.-l. 13 marzo 1988, n. 69 convertito dalla legge 13 marzo 1988, n. 153.

2. — Questa commissione si ritrova nuovamente nella necessità di affrontare il merito del ricorso, e non può non rilevare immediatamente che la situazione normativa nel caso concreto non è cambiata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale e delle innovazioni legislative sopra citate: infatti anche adesso il ricorso, relativo come si è ricordato agli anni dal 1981 al 1983, non potrebbe che essere respinto perché non sono state modificate le disposizioni (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed in particolare l'art. 3 di esso) che attribuiscono unicamente al percettore del reddito la titolarità esclusiva di esso. Nemmeno le (peraltro assai limitate) provvidenze introdotte dall'ultima legge finanziaria potrebbero alleggerire il carico tributario del ricorrente sig. Alberti perché esse, per espresso dettato normativo, non operano che per l'avvenire (cfr. art. 3, comma 2).

Questa commissione è consapevole della delicatezza della materia, per la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare all'economia del Paese da una sovversione drastica del sistema tributario nazionale. Peraltro compito del giudice è quello di garantire i diritti dei cittadini che appaiano meritevoli di tutela, mentre è compito degli altri poteri dello Stato l'armonizzazione della tutela di tali diritti con gli interessi generali della collettività. Pertanto non è possibile, anzi sarebbe contrario ai doveri del giudice, ignorare i problemi di diritto in nome di altre considerazioni.

Ciò va detto in quanto, come deriva consequenzialmente dalle premesse, appare tuttora sussistente una situazione di illegittimità costituzionale non superata, dalla precedente pronuncia della Corte costituzionale, ed anzi ulteriormente aggravatasi.

3. — È noto il dibattito dottrinale sulla possibilità di pronuncie di inammissibilità della Corte costituzionale qualora una dichiarazione di illegittimità costituzionale dovesse invadere la sfera delle valutazioni legislative; si è infatti osservato che in caso affermativo disposizioni palesemente incostituzionali rimarrebbero in vigore, con il pericolo di un grave sovvertimento dei valori costituzionali, di una iperprotezione dell'inerzia del legislatore e di una abdicazione della funzione della Corte costituzionale come giudice delle leggi. Si tratta di argomenti, peraltro, nuovi nel caso specifico in quanto non sollevati nella precedente ordinanza di remissione alla Corte, così che la questione, sotto questo nuovo profilo argomentativo, appare riproponibile, come l'unica strada che consentirebbe al ricorrente, nel caso concreto in esame, di ricavare una utilità pratica dal suo ricorso che gli è attualmente negata da una situazione normativa che la Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 358/1995, ha dichiarato senza mezzi termini contraria alla Costituzione; ciò dicasi con riferimento al d.P.R. n. 597/1973.

4. — I valori costituzionali della parità di trattamento, della equità fiscale e della tutela della famiglia appaiono ugualmente violati dalla normativa introdotta con la legge finanziaria 1996, sotto il duplice profilo della irretroattività dei benefici introdotti e della mancata adozione di uno qualsiasi dei suggerimenti avanzati dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 76 del 1983.

Con riferimento al primo aspetto va osservato che la modificazione normativa rivolta esclusivamente al futuro lascia completamente prive di tutela proprio quelle situazioni — quale quella del ricorrente — rispetto a cui è stato adito il giudice, e tale scelta appare, oltre a tutto il resto, anche contraria all'art. 24 Cost., perché vanifica la tutela giurisdizionale dei diritti.

Quanto al secondo aspetto si deve notare che la Corte aveva avanzato una serie di indicazioni di ampio respiro, rispetto a cui i modesti benefici introdotti appaiono palesemente inadeguati al conseguimento del risultato voluto. La Corte aveva giustamente richiamato anche la possibilità di una introduzione graduale (purché, deve intendersi, operante almeno in parte anche per il passato), ma la elencazione compiuta — ancorché non chiusa — indicava la necessità costituzionale di modificazioni di una certa ampiezza, con implicita inadeguatezza, secondo i parametri costituzionali di cui la Corte è custode ed interprete, di soluzioni molto più limitate, quale è appunto quella adottata.

La Corte, per evitare dichiarazioni trancianti di incostituzionalità, potrebbe seguire la strada indicata dal precedente di cui alla sentenza n. 243/1993, ipotizzando un termine entro cui il legislatore debba (e non soltanto possa) intervenire, ma facendo nel contempo salvo il contenuto della pronuncia di illegittimità costituzionale.

Consegue la necessità di una ulteriore remissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

La Commissione ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed in particolare dell'art. 3, nonché (in aggiunta ovvero in alternativa) dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550, nella parte, quanto alla prima disposizione, in cui non prevede che il reddito del marito venga imputato in parte anche alla moglie priva di redditi propri al fine della imposizione tributaria anziché essere interamente attribuito al solo coniuge produttore del reddito stesso, e, quanto alla seconda disposizione, nella parte in cui non introduce correttivi di ampiezza adeguata e riferibili in tutto od in parte, anche al passato rispetto alla situazione prodotta dalla normativa sostanziale sopra evidenziata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 29, 31 e 53 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina inoltre che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 21 febbraio 1996

Il presidente estensore: SCIACCHITANO

96C1167

N. 849

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da De Rinaldis Giovanni contro l'A.U.S.L. LE/1

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioramento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 441 del 1996 proposto da De Rinaldis Giovanni rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore cons. Antonio Pasca e udito altresì l'avv. Angelo Vantaggiato;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso depositato in data 16 febbraio 1996 il ricorrente, medico ospedaliero in servizio presso il P.O. di Copertino, chiedeva accertarsi il proprio diritto ad una retribuzione non decurtata ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994.

Il ricorrente, oltre alla attività di medico ospedaliero, svolge attività libero-professionale *extra-moenia*, in conformità della normativa vigente e in particolare a norma dell'art. 4 della legge n. 412/1990.

L'art. 4, terzo comma, della citata legge n. 724/1994 prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, una riduzione del 15% dell'indennità di tempo pieno nei confronti del personale medico dipendente che svolga attività libero-professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche.

In conformità di tale disposizione l'Amministrazione a far data dal gennaio 1996 ha corrisposto al ricorrente l'indennità di tempo pieno decurtata del 15%.

Con il ricorso in esame il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale della suscitata disposizione per contrasto con gli artt. 3 e 36, con l'art. 4, nonché infine con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Nella camera di consiglio del 29 febbraio 1996 il ricorso veniva introitato per la decisione relativamente all'esame dell'istanza cautelare.

DIRITTO

Il Collegio rileva preliminarmente che la questione di costituzionalità così come proposta è rilevante ai fini del decidere (anche con riferimento alla fase cautelare) e non manifestamente infondata.

Occorre anzitutto evidenziare che, come osservato dal ricorrente, la *ratio* dell'indennità di cui all'art. 110, comma primo, del d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 va individuata nell'esigenza di retribuire «la più intensa partecipazione alle attività istituzionali collegate al rapporto di lavoro a tempo pieno», nonché di «incentivare l'opzione per tale tipo di rapporto» (C.d.S., Sez. V, 3 ottobre 1992 n. 935).

Deve inoltre rilevarsi che l'attribuzione dell'indennità in questione risulta rapportata alla maggiore durata della prestazione lavorativa (40 ore nel regime di tempo pieno, 30 ore nel regime di tempo definito) (C.d.S. V Sez. 25 novembre 1988 n. 72).

Conseguentemente detta indennità riveste natura retributiva e costituisce in particolare il corrispettivo sinallagmatico di una particolare prestazione di lavoro prestabilita; la stessa viene erogata in favore del dipendente in maniera fissa e continuativa.

La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 724/1994, disponendo operarsi una riduzione del 15% della predetta indennità, senza correlativamente prevedere una proporzionale riduzione della prestazione lavorativa dei dipendenti medici ospedalieri interessati, ha alterato il rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione.

Ad avviso del Collegio, pertanto, la predetta disposizione si pone anzitutto in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro»; deve infatti logicamente presumersi che il predetto parametro sia rappresentato dalla previsione della attribuzione della indennità in questione nella sua totalità in favore del personale medico tempo-pienista. La riduzione del 15% costituisce alterazione e violazione di detto parametro, dovendosi di conseguenza ritenere che l'attribuzione dell'indennità di tempo pieno decurtata del 15%, restando per contro immutata sul piano quantitativo e qualitativo la prestazione lavorativa, integri una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Rileva altresì il Collegio che la norma di cui all'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994 sembra porsi in stridente contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto duplice motivo. L'esigenza del rispetto del principio di uguaglianza comporta l'obbligo del legislatore «di assicurare parità di trattamento quando uguali siano le condizioni soggettive ed oggettive e le situazioni obiettivamente omogenee» (tra le altre: C. cost. 3/1957, 28/1957, 85/1979, 11/1981).

Ciò premesso, deve osservarsi che la norma citata introduce una ingiustificata disparità di trattamento tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, prevedendo una riduzione dell'indennità per coloro che svolgano anche attività libero professionale *extra-moenia*, pur restando assolutamente identica sul piano qualitativo e quantitativo la prestazione lavorativa dagli stessi resa nei confronti della struttura sanitaria pubblica rispetto a quella resa dai medici ospedalieri che non svolgano detta attività libero-professionale.

La norma in questione introduce inoltre, ad avviso del Collegio, una disparità di trattamento anche sotto altro profilo e, in particolare, tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, tra quelli che svolgono attività libero-professionale all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e quelli che svolgono attività libero-professionale

extra-moenia, atteso che il deteriore trattamento riservato a questi ultimi penalizza una «scelta» che spesso non è tale, in relazione alla circostanza che non tutte le strutture sanitarie pubbliche sono dotate delle infrastrutture che consentano l'espletamento delle attività libero-professionali all'interno delle strutture stesse.

La questione di costituzionalità, nei termini sopra evidenziati, appare pertanto non manifestamente infondata.

La rilevanza della questione risulta del resto evidente, atteso che dall'esito del giudizio della Corte costituzionale consegue l'accoglimento ovvero la reiezione del ricorso e, anzitutto dell'istanza cautelare proposta.

Riservata ogni altra decisione, il giudizio va pertanto immediatamente sospeso, in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione proposta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, riservata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della Corte costituzionale e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 29 febbraio 1996.

Il presidente: CATONI

L'estensore: PASCA

96C1168

N. 850

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Cacciatore Antonio contro l'A.U.S.L. LE/1

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 442 del 1996 proposto da Cacciatore Antonio rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/1 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996).

96C1169

N. 851

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Anglana Domenico contro l'Azienda ospedaliera «Vito Fazzi» di Lecce

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 443 del 1996 proposto da Anglana Domenico rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'Azienda ospedaliera «Vito Fazzi» di Lecce in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996).

96C1170

N. 852

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da De Donno Augusto contro l'A.U.S.L. LE/2

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 444 del 1996 proposto da De Donno Augusto rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/2 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996).

96C1171

N. 853

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Cavalieri Franco contro l'A.U.S.L. LE/2

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 445 del 1996 proposto da Cavalieri Franco rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/2 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996).

96C1172

N. 854

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Falco Marcello contro l'A.U.S.L. LE/2

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 446 del 1996 proposto da Falco Marcello rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/2 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996).

96C1173

N. 855

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Scarpello Francesco contro l'A.U.S.L. LE/2

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 447 del 1996 proposto da Scarpello Francesco rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/2 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996).

96C1174

N. 856

Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. distaccata di Lecce sul ricorso proposto da Tau Antonio Rocco contro l'A.U.S.L. LE/2

Sanità pubblica - Medici ospedalieri a tempo pieno svolgenti attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del quindici per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deteriore trattamento, a parità di lavoro, dei medici a tempo pieno svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 448 del 1996 proposto da Tau Antonio Rocco rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanardelli n. 7; contro l'A.U.S.L. LE/2 in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita, per l'accertamento e la declaratoria, previo provvedimento cautelare, del suo diritto a vedersi corrispondere una retribuzione non decurtata nei termini imposti dall'art. 4, comma terzo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, di cui, incidentalmente, eccepisce l'illegittimità costituzionale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 849/1996).

96C1175

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 10%.

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga Densità di scrittura
da 68 a 77 caratteri/riga

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato. La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 10%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Peraichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONI
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I. B. S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
PZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 384

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 18

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/18
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalilhè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/49

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e Via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 218.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 7 0 9 6 *

L. 8.400